SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 4

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 7 gennaio 2010 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 2 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2010. Contemporaneamente vengono inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2010.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2010 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ossigeno Sico» *(09A15476)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ossigeno Ibo» *(09A15477)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ossigeno Euroxan» *(09A15478)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ossigeno Domolife» *(09A15479)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ossigeno Magaldi Life» *(09A15480)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ossigeno Gas Tecnici Foligno» *(09A15481)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ossigeno Linde Medicale» *(09A15482)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ossigeno Criosalento» *(09A15483)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ossigeno Medicair» *(09A15484)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ossigeno Sapio Life» *(09A15485)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ossigeno Sapio» *(09A15486)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ossigeno Siad» *(09A15487)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ossigeno Cer Medical» *(09A15488)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ossigeno C.I.O.» *(09A15489)*

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 1° gennaio 2010, n. **1** *(Raccolta 2010)*.

Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processsi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate di polizia e disposizioni urgenti in materia di personale della Difesa;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare la prosecuzione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione e la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia alle missioni internazionali, nonché disposizioni per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della difesa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2009;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri degli affari esteri, della difesa, dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente decreto-legge:

Capo I

INTERVENTI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E A SOSTEGNO DEI PROCESSI DI PACE E DI STABILIZZAZIONE E DISPOSIZIONI PER L'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO EUROPEO PER L'AZIONE ESTERNA

Art. 1.

Iniziative in favore dell'Afghanistan

1. Per le iniziative di cooperazione in favore dell'Afghanistan è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 22.300.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010) e di euro 2.000.000 per la partecipazione italiana al Fondo fiduciario della NATO destinato al sostegno dell'esercito nazionale afgano.

2. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la partecipazione dell'Italia ad una missione di stabilizzazione economica, sociale e umanitaria in Afghanistan e Pakistan al fine di fornire sostegno al Governo afghano e al Governo pakistano nello svolgimento delle attività prioritarie nell'ambito del processo di sviluppo e consolidamento delle istituzioni locali e nell'assistenza alla popolazione. Per l'organizzazione della missione si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, relativa alle iniziative di cooperazione.

3. Nell'ambito degli obiettivi e delle finalità individuate nel corso dei colloqui internazionali e in particolare nella Conferenza dei donatori dell'area, le attività operative della missione sono finalizzate alla realizzazione di iniziative concordate con il Governo pakistano e destinate, tra l'altro:

a) al sostegno al settore sanitario;

b) al sostegno istituzionale e tecnico;

c) al sostegno della piccola e media impresa, con particolare riguardo all'area di frontiera tra il Pakistan e l'Afghanistan;

d) al sostegno dei mezzi di comunicazione locali.

4. Nell'ambito dello stanziamento di cui al comma 1, relativo alle iniziative di cooperazione, si provvede all'organizzazione di una conferenza regionale della società civile per l'Afghanistan, in collaborazione con la rete di organizzazioni non governative «Afgana».

5. Il Ministero degli affari esteri identifica le misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni non governative che intendano operare in Pakistan e in Afghanistan per fini umanitari.

Art. 2.

Interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione

1. Per iniziative di cooperazione in favore dell'Iraq, Libano, Pakistan, Sudan e Somalia volte ad assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati nei Paesi limitrofi, nonché il sostegno alla ricostruzione civile, è autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 22.700.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), nonché la spesa di euro 1.000.000 per gli interventi previsti dalla legge 7 marzo 2001, n. 58, anche in altre aree e territori. Nell'ambito del predetto stanziamento il Ministro degli affari esteri, con proprio decreto, può destinare risorse, fino ad un massimo del 15 per cento, per iniziative di cooperazione in altre aree di crisi, per le quali emergano urgenti necessità di intervento, nel periodo di vigenza del presente decreto.

2. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 500.000 per la partecipazione italiana al Fondo fiduciario della NATO destinato al rafforzamento della gestione autonoma della sicurezza in Kosovo.

3. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 617.951 per assicurare la partecipazione dell'Italia alle operazioni civili di mantenimento della pace e di diplomazia preventiva, nonché ai progetti di cooperazione dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE).

4. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 14.184.085 per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione, operativi di emergenza e di sicurezza per la tutela dei cittadini e degli interessi italiani nei territori bellici e ad alto rischio. Al personale inviato in missione in Iraq per la realizzazione delle attività di cui al presente comma, è corrisposta l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura intera incrementata del 30 per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman.

5. Per la realizzazione degli interventi e delle iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza in Africa sub sahariana è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 2.750.000 per la Somalia ad integrazione degli stanziamenti già assegnati per l'anno 2010 per l'attuazione della legge 6 febbraio 1992, n. 180.

6. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 887.399 per assicurare la partecipazione italiana alle iniziative PESD.

7. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 202.150 per l'invio in missione di personale di ruolo presso le Ambasciate d'Italia in Baghdad, Islamabad e Kabul. Ai predetti funzionari è corrisposta un'indennità, senza assegno di rappresentanza, pari all'80 per cento di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.

8. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 68.000 per la partecipazione di funzionari diplomatici alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, comprese le missioni PESD e gli Uffici dei Rappresentanti Speciali UE. Ai predetti funzionari è corrisposta un'indennità, detratta quella eventualmente concessa dall'Organizzazione internazionale di riferimento e senza assegno di rappresentanza, pari all'80 per cento di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. Per incarichi presso contingente italiano in missioni internazionali, l'indennità non può comunque superare il trattamento attribuito per la stessa missione all'organo di vertice del predetto contingente.

9. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 168.436 per l'invio in missione di un funzionario diplomatico con l'incarico di assistere la presenza italiana in Kurdistan. Al predetto funzionario è corrisposta un'indennità pari all'80 per cento di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, ed il rimborso forfettario degli oneri derivanti dalle attività in Kurdistan, commisurato alla diaria per i viaggi di servizio all'interno dell'Iraq. Per l'espletamento delle sue attività, il predetto funzionario può avvalersi del supporto di due unità da reperire in loco, con contratto a tempo determinato, di durata comunque inferiore alla scadenza del presente decreto.

Art. 3.

Regime degli interventi

1. Per assicurare il necessario coordinamento delle attività e l'organizzazione degli interventi e delle iniziative di cui al presente Capo, il Ministro degli affari esteri, con propri decreti di natura non regolamentare, provvede alla costituzione di strutture operative temporanee nell'ambito degli stanziamenti di cui al presente Capo.

2. Per le finalità e nei limiti temporali di cui al presente Capo, il Ministero degli affari esteri è autorizzato, nei casi di necessità e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato.

3. Al personale di cui all'articolo 16 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, inviato in breve missione per le attività e le iniziative di cui agli articoli 1 e 2, è corrisposta l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura intera incrementata del trenta per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman. Il Ministero degli affari esteri, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio per il funzionamento delle Unità tecniche di cui all'articolo 13 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, è autorizzato a sostenere le spese di vitto ed alloggio strettamente indispensabili per il personale inviato in missione nei Paesi di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 1, che per motivi di sicurezza debba essere alloggiato in locali comunque a disposizione dell'Amministrazione.

4. Per quanto non diversamente previsto, alle attività e alle iniziative di cui al presente Capo si applicano l'articolo 57, commi 6 e 7, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nonché l'articolo 3, commi 1 e 5, e l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219.

5. Per le finalità e nei limiti temporali di cui agli articoli 1 e 2, il Ministero degli affari esteri può conferire incarichi temporanei di consulenza anche ad enti e organismi specializzati, nonché a personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso di specifiche professionalità e stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 9, 56 e 187, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 61, commi 2 e 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 7 e all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Gli

incarichi sono affidati, nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomo e donna, a persone di nazionalità locale, ovvero di nazionalità italiana o di altri Paesi, a condizione che il Ministero degli affari esteri abbia escluso che localmente esistano le professionalità richieste.

6. Nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1 comma 1, all'articolo 2, comma 1, nonché dei residui degli stanziamenti di cui all'articolo 01, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, all'articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 108, ed all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate dal 1º gennaio 2009 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, conformi alla disciplina contenuta nel presente articolo.

7. L'articolo 01, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, si interpreta nel senso che le somme ivi previste, non impegnate entro il 30 giugno 2009, possono essere impegnate nel corso dell'intero esercizio finanziario 2009 e di quello successivo.

8. Ai residui non impegnati degli stanziamenti di cui all'articolo 01, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, dall'articolo 1, comma 1 della legge 3 agosto 2009, n. 108, e dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, si applicano i commi 6 e 7 del presente articolo.

9. Le somme di cui all'articolo 1 e all'articolo 2 possono essere impegnate nel corso dell'intero esercizio finanziario 2010 e, se non impegnate nell'esercizio di competenza, in quello successivo.

10. Alle spese previste all'articolo 1 e all'articolo 2 del presente Capo non si applica l'articolo 60, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

11. L'organizzazione delle attività di coordinamento degli interventi di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, è definita con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro degli affari esteri, con il quale sono stabilite:

a) le modalità di organizzazione e svolgimento della missione e di raccordo con le autorità e le strutture amministrative locali e di Governo;

b) l'istituzione e la composizione, presso il Ministero degli affari esteri, di una apposita struttura («Task Force»), con il compito di individuare, gestire e coordinare gli interventi;

c) l'istituzione di un comitato di controllo degli interventi.

Art. 4.

Disposizioni relative al Servizio europeo per l'azione esterna

1. Per fare fronte alle accresciute responsabilità in materia di sicurezza internazionale derivanti dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009, e al fine di adempiere tempestivamente agli obblighi gravanti per l'Italia, in quanto Stato membro dell'Unione europea, per l'istituzione di un Servizio europeo di azione esterna, che dovrà essere operativo a partire dall'aprile 2010, nel limite degli ordinari stanziamenti di bilancio, ai sensi dell'articolo 189 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, il Ministero degli affari esteri può mettere a disposizione delle istituzioni dell'Unione europea fino a cinquanta funzionari della carriera diplomatica, destinati a prestare servizio presso le predette istituzioni, le loro delegazioni ed uffici nei Paesi terzi o presso organizzazioni internazionali o regionali, nonché presso strutture di direzione e gestione di specifiche iniziative o operazioni nell'ambito della Politica estera e di sicurezza comune.

2. Il servizio prestato all'estero ai sensi del comma 1 è valutato ai fini dello sviluppo professionale degli interessati.

3. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero degli affari esteri è autorizzato, in deroga alle vigenti disposizioni sul blocco delle assunzioni nel pubblico impiego, nei cinque anni 2010-2014 a bandire annualmente un concorso di accesso alla carriera diplomatica e ad assumere un contingente annuo non superiore a 35 segretari di legazione in prova. A tale fine, in aggiunta alle risorse ordinarie consentite dalla legislazione vigente in base alle cessazioni del personale, è autorizzata la spesa di euro 1.700.000 per l'anno 2010, di euro 3.496.800 per l'anno 2011 e di euro 7.169.600 a decorrere dall'anno 2012.

4. A decorrere dal 1° luglio 2010, l'importo di 75 euro di cui all'articolo 1, comma 1315, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è rideterminato in 90 euro, e a decorrere dal 1° luglio 2011, in 105 euro.

5. Le successive variazioni all'importo da corrispondersi per il trattamento delle domande per visti nazionali sono determinate con decreto interministeriale, avente natura non regolamentare, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

6. Agli oneri derivanti dal comma 3, si provvede quanto a 1.700.000 euro per l'anno 2010 ed a 3.496.800 euro a decorrere dall'anno 2011 a valere sulle maggiori entrate di cui al comma 4 e, quanto a 4.118.800 euro a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Capo II

MISSIONI INTERNAZIONALI DELLE FORZE ARMATE E DI POLIZIA

Art. 5.

Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia

1. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 308.780.721 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni in Afghanistan, denominate International Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL AFGHANISTAN, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

2. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 140.479.873 per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano, denominata United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), compreso l'impiego di unità navali nella UNIFIL Maritime Task Force, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

3. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 70.756.756 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni nei Balcani, di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, di seguito elencate:

a) Multinational Specialized Unit (MSU), European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), Security Force Training Plan in Kosovo;

b) Joint Enterprise.

4. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 14.504.482 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, nel cui ambito opera la missione denominata Integrated Police Unit (IPU), di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

5. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 11.067.397 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione nel Mediterraneo denominata Active Endeavour, di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

6. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 546.342 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione denominata Temporary International Presence in Hebron (TIPH2), di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

7. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 424.584 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

8. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 5.569.609 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite e dell'Unione Africana in Sudan, denominata United Nations/African Union Mission in Darfur (UNAMID), di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

9. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 198.364 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea nella Repubblica democratica del Congo denominata EUPOL RD CONGO, di cui all'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

10. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 130.229 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cipro (UNFICYP), di cui all'articolo 2, comma 10, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

11. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 659.030 per la prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

12. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 1.017.753 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, denominata EUMM Georgia, di cui all'articolo 2, comma 12, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

13. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 26.264.169 per la proroga della partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea denominata Atalanta e all'operazione della NATO per il contrasto della pirateria, di cui all'articolo 2, comma 13, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

14. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 5.424.547 per la proroga della partecipazione di personale militare impiegato in Iraq in attività di consulenza, formazione e addestramento delle Forze armate e di polizia irachene, di cui all'articolo 1, comma 12, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, e di euro 566.987 per la prose-

cuzione dell' attività di cooperazione militare nel settore navale, di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 3 agosto 2009, n. 108.

15. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 13.263.606 per l'impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein e a Tampa per esigenze connesse con le missioni in Afghanistan e in Iraq, di cui all'articolo 2, comma 14, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

16. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 110.425.000 per la stipulazione dei contratti di assicurazione e di trasporto di durata annuale e per la realizzazione di infrastrutture, relativi alle missioni di cui al presente decreto.

17. Al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa complessiva di euro 9.323.500 per interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, disposti nei casi di necessità e urgenza dai comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali di cui al presente decreto, entro il limite di euro 6.900.000 in Afghanistan, euro 1.600.000 in Libano, euro 823.500 nei Balcani.

18. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 3.827.910 per la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'articolo 2, comma 16, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

19. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 851.070 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo) e di euro 30.700 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 2, comma 17, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

20. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 64.430 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all'articolo 2, comma 18, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

21. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 658.982 per la proroga della partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato alla missione in Bosnia-Erzegovina, denominata European Union Police Mission (EUPM), di cui all'articolo 2, comma 19, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

22. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 8.220.842 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione in Libia, di cui all'articolo 2, comma 20, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, e per garantire la manutenzione ordinaria e l'efficienza delle unità navali cedute dal Governo italiano al Governo libico, in esecuzione degli accordi di cooperazione sottoscritti tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani.

23. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 1.398.398 e di euro 607.310 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alle missioni in Afghanistan, denominate International Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL Afghanistan, di cui all'articolo 2, comma 21, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

24. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 444.400 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), di cui all'articolo 2, comma 22, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

25. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 103.656 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'articolo 2, comma 23, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

26. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 220.700 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alle unità di coordinamento interforze denominate Joint Multimodal Operational Units (JMOUs) costituite in Afghanistan e negli Emirati Arabi Uniti, di cui all'articolo 2, comma 24, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197 e di euro 68.644 per la partecipazione alla JMOU costituita in Kosovo.

27. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 265.861 per la proroga della partecipazione di sei magistrati collocati fuori ruolo, personale del Corpo della polizia penitenziaria e personale amministrativo del Ministero della giustizia alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), di cui di cui all'articolo 2, comma 25, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

28. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 19.254 per la

partecipazione di un magistrato collocato fuori ruolo alla missione in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS).

29. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 48.485 per la partecipazione di un magistrato collocato fuori ruolo alla missione in Bosnia-Erzegovina, denominata European Union Police Mission (EUPM).

30. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 367.306 per la proroga della partecipazione di personale appartenente alla Croce Rossa Italiana ausiliario delle Forze armate alla missione ISAF in Afghanistan e la spesa di euro 29.745 per la proroga della partecipazione di personale appartenente al corpo militare dell'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta alla missione Joint Enterprise nei Balcani, di cui all'articolo 2, comma 26, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

31. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 200.000 per lo svolgimento di corsi di introduzione alle lingue e alle culture dei Paesi in cui si svolgono le missioni internazionali di cui al presente decreto a favore del personale impiegato nelle medesime missioni.

Art. 6.

Disposizioni in materia di personale

1. Al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi da 1 a 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108, e all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

2. Al personale impiegato nella missione UNAMID, se usufruisce di vitto e alloggio gratuiti, e nella missione EUPM, di cui all'articolo 5, commi 8 e 21, l'indennità di missione, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 108 del 2009, è corrisposta nella misura del 98 per cento.

3. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, dopo le parole: «Con decreto del Ministro della difesa,» sono inserite le seguenti: «ovvero del Ministro dell'economia e delle finanze per il personale del Corpo della guardia di finanza,».

Art. 7.

Disposizioni in materia penale

1. Alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e successive modificazioni, e all'articolo 4, commi 1-*sexies* e 1-*septies*, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

Art. 8.

Disposizioni in materia contabile

1. Alle missioni internazionali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della guardia di finanza di cui al presente decreto si applicano le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

2. Per assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali senza soluzione di continuità, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle Amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una somma non superiore ai due sesti delle spese autorizzate dal presente decreto e comunque non inferiore, per il Ministero della difesa, a euro 180.000.000, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 10.

Capo III

DISPOSIZIONI PER L'AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA

Art. 9.

Disposizioni per l'Amministrazione della difesa

1. Fermi restando i benefici previsti dalle norme vigenti, fino al venticinque per cento dei posti messi a concorso per il reclutamento degli ufficiali dei ruoli normali e speciali, nonché del personale dei ruoli dei marescialli delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, è riservato al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate deceduto in servizio e per causa di servizio, in possesso dei requisiti prescritti. Nei concorsi per il reclutamento degli ufficiali dei ruoli normale e speciale dell'Arma dei carabinieri, la riserva dei posti di cui al primo periodo è estesa anche al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio, in possesso dei requisiti prescritti. Nei concorsi per il reclutamento del personale dei ruoli dei marescialli, la riserva dei posti di cui al primo periodo è estesa ai diplomati presso le scuole militari e agli assistiti dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell'Esercito italiano, dall'Istituto Andrea Doria, per l'assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina militare e dall'Opera nazionale figli degli aviatori, in possesso dei requisiti prescritti.

2. All'articolo 32, comma 2, secondo periodo, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo le parole: «dotazioni organiche del Ministero della difesa», sono inserite le seguenti: «, il quale subentra in tutti i rapporti di lavoro in essere a tempo indeterminato del Circolo». All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in euro 250.000 a decorrere dall'anno 2010, si provvede nell'ambito delle facoltà assunzionali del Ministero della difesa a legislazione vigente.

3. Il comma 4 dell'articolo 43 della legge 19 maggio 1986, n. 224, si interpreta nel senso che i benefici, ivi menzionati, sono quelli spettanti per raggiungimento dei limiti di età.

4. Non è punibile a titolo di colpa per violazione di disposizioni in materia di tutela dell'ambiente e tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro, in relazione alle peculiarità organizzative di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e all'articolo 184, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per fatti commessi nell'espletamento del servizio connesso ad attività operative o addestrative svolte nel corso di missioni internazionali, il militare dal quale non poteva esigersi un comportamento diverso da quello tenuto, avuto riguardo alle competenze, ai poteri e ai mezzi di cui disponeva in relazione ai compiti affidatigli.

5. Al fine di garantire, attraverso la semplificazione dei correlati adempimenti amministrativi, la tempestività dei pagamenti per le forniture di materiali destinati alle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e al Corpo della guardia di finanza e relativi ad attività operative o addestrative svolte in territorio nazionale o all'estero, l'Amministrazione della difesa e il Comando generale della guardia di finanza sono autorizzati a corrispondere pagamenti in conto nella misura massima del novanta per cento del valore delle forniture collaudate e accettate, per le quali il consegnatario abbia rilasciato apposita dichiarazione di ricevimento.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 10.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto, escluso l'articolo 4, comma 3, pari complessivamente a euro 804.208.663 per l'anno 2010, si provvede:

a) quanto a euro 750.000.000, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa;

b) quanto a euro 54.208.663 mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero per gli importi indicati nell'Allegato 1 al presente decreto. Dalle predette riduzioni sono escluse le spese indicate nell'articolo 60, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché quelle relative al Ministero dell'interno, al Ministero della difesa e all'Università.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito dei sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° gennaio 2010

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

LA RUSSA, *Ministro della difesa*

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALFANO, *Ministro della giustizia*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

ALLEGATO *1*

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle Missioni di spesa di ciascun Ministero

Ministero Missione	2010
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	**17.702.953**
003 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	106.517
004 L'Italia in Europa e nel mondo	61.332
007 Ordine pubblico e sicurezza	444.371
008 Soccorso civile	312.853
011 Competitivita' e sviluppo delle imprese	784.384
013 Diritto alla mobilita'	25.323
015 Comunicazioni	3.242.590
017 Ricerca e innovazione	134.849
022 Istruzione scolastica	1.144.028
024 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.068.344
029 Politiche economico-finanziarie e di bilancio	3.503.834
030 Giovani e sport	984.759
031 Turismo	740.728
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	2.518.633
033 Fondi da ripartire	1.630.406

Ministero Missione	2010
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	**2.837.576**
010 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	5.424
011 Competitivita' e sviluppo delle imprese	50.100
012 Regolazione dei mercati	295.083
015 Comunicazioni	811.879
016 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	788.833
017 Ricerca e innovazione	3.130
018 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	596
028 Sviluppo e riequilibrio territoriale	101.506
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	53.768
033 Fondi da ripartire	727.257

Ministero Missione	2010
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	**784.411**
024 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	21.946
025 Politiche previdenziali	11.113
026 Politiche per il lavoro	530.009
027 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	1.571
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	57.539
033 Fondi da ripartire	162.232

Ministero Missione	2010
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	**3.940.689**
006 Giustizia	3.882.157
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	28.548
033 Fondi da ripartire	29.983

Ministero Missione	2010
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	**5.311.916**
004 L'Italia in Europa e nel mondo	5.089.696
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	173.731
033 Fondi da ripartire	48.489

Ministero Missione	2010
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	**10.170.734**
004 L'Italia in Europa e nel mondo	8.830
017 Ricerca e innovazione	3.042
022 Istruzione scolastica	6.882.605
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	540.537
033 Fondi da ripartire	2.735.719

Ministero Missione	2010
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	**1.454.068**
017 Ricerca e innovazione	9.882
018 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.141.175
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	49.304
033 Fondi da ripartire	253.706

Ministero Missione	2010
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	**3.590.406**
007 Ordine pubblico e sicurezza	492.350
013 Diritto alla mobilita'	826.209
014 Infrastrutture pubbliche e logistica	155.003
017 Ricerca e innovazione	66.379
019 Casa e assetto urbanistico	1.404.480
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	59.597
033 Fondi da ripartire	586.388

Ministero **Missione**	**2010**
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	**1.252.113**
007 Ordine pubblico e sicurezza	97.152
008 Soccorso civile	167.837
009 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	775.751
018 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	121.427
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	14.851
033 Fondi da ripartire	75.095

Ministero Missione	2010
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	**5.324.048**
017 Ricerca e innovazione	68.487
021 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	4.403.821
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	6.686
033 Fondi da ripartire	845.054

Ministero **Missione**	**2010**
MINISTERO DELLA SALUTE	**1.839.750**
017 Ricerca e innovazione	211.978
020 Tutela della salute	1.263.896
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	74.130
033 Fondi da ripartire	289.746
Totale complessivo	**54.208.663**

10G0001

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 dicembre 2009.

Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione ai gravi eventi sismici che hanno colpito parte del territorio della regione Umbria il giorno 15 dicembre 2009.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Considerato che il giorno 15 dicembre 2009 il territorio della regione Umbria è stato colpito da un grave evento sismico che ha provocato ingenti danni ad edifici pubblici e privati e ad edifici di culto, determinando una grave situazione di pericolo per la pubblica incolumità;

Considerato che a causa dei summenzionati eventi sono state evacuate dalle proprie abitazioni circa 500 persone;

Ravvisata la necessità di procedere con ogni urgenza alla realizzazione dei primi interventi finalizzati al soccorso della popolazione ed alla rimozione delle situazioni di pericolo;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Vista la nota della regione Umbria del 16 dicembre 2009;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2009;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è dichiarato, fino al 31 dicembre 2010, lo stato di emergenza in relazione ai gravi eventi sismici che hanno colpito parte del territorio della regione Umbria il giorno 15 dicembre 2009.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 22 dicembre 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

09A15725

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 dicembre 2009.

Proroga dello stato di emergenza ambientale determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nella città di Napoli.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 settembre 2006, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza ambientale determinatosi nella città di Napoli nel settore del traffico e della mobilità;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 febbraio 2009, recante la proroga del citato stato di emergenza fino al 31 dicembre 2009;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che, per intensità ed estensione, richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Considerato che, nell'ambito degli interventi posti in essere dal Commissario delegato per fronteggiare la situazione emergenziale, sono tuttora in corso le procedure autorizzatorie di parcheggi pertinenziali su suolo pubblico e privato, con procedure derogatorie della normativa ordinaria;

Vista la nota del 19 novembre 2009 con la quale il Sindaco di Napoli - Commissario delegato ha chiesto di potersi avvalere, limitatamente alle procedure autorizzatorie di cui alla precedente premessa, di poteri derogatori della normativa ordinaria, fino alla data del 30 giugno 2010;

Considerata l'esigenza di prevedere la proroga dello stato di emergenza al fine di porre in essere i necessari interventi occorrenti per il definitivo rientro nell'ordinario;

Ritenuto, quindi, che la predetta situazione emergenziale persista, e che ricorrano, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza, con la limitazione degli ambiti derogatori così come sopra evidenziati;

Acquisita l'intesa della regione Campania;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 22 dicembre 2009;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto esposto in premessa, è prorogato, fino al 30 giugno 2010, lo stato di emergenza ambientale determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nella città di Napoli, con la limitazione degli ambiti derogatori alla normativa ordinaria nei sensi esposti nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 22 dicembre 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

09A15726

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 dicembre 2009.

Proroga dello stato di emergenza ambientale determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nella città di Messina.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 settembre 2006, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza ambientale determinatosi nella città di Messina nel settore del traffico e della mobilità;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 dicembre 2008, recante la proroga del citato stato di emergenza fino alla data del 31 dicembre 2009;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che, per intensità ed estensione, richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Considerata la assoluta specificità del tessuto urbano della città di Messina la quale, per la sua posizione geografica, costituisce il punto di convergenza del sistema regionale dei trasporti ed assolve al ruolo di giuntura del sistema con la piattaforma continentale;

Considerata la particolare conformazione della città che si estende in lunghezza secondo una unica direttrice di attraversamento nella quale transita sia il 70% dell'interscambio siciliano che la totalità dei mezzi pesanti e leggeri proveniente o diretta verso il continente generando, nel perimetro urbano, frequenti ed elevate situazioni di rischio, anche attese le gravi carenze infrastrutturali esistenti in relazione all'elevata possibilità di situazioni di rischio sismico;

Considerato che la congestione del traffico in ambito urbano incide gravemente sulla sicurezza della collettività locale, causando problemi di ordine pubblico e di salute per la collettività stessa;

Vista la nota del 3 novembre 2009 con la quale il Sindaco di Messina - Commissario delegato ha trasmesso un aggiornato cronoprogramma delle attività in corso di esecuzione, ed ha chiesto di prorogare lo stato di emergenza, per consentire la prosecuzione delle iniziative programmate per fronteggiare l'emergenza in atto;

Considerato che sono tuttora in corso le attività, in deroga alla normativa vigente, relative all'attuazione degli interventi previsti dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2007, n. 3633, e successive modifiche ed integrazioni;

Considerata l'esigenza di prevedere la proroga dello stato di emergenza al fine di porre in essere i necessari interventi occorrenti per il definitivo rientro nell'ordinario;

Ritenuto, quindi, che la predetta situazione emergenziale persista, e che ricorrano, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Acquisita l'intesa della regione Siciliana;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 22 dicembre 2009;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto esposto in premessa, è prorogato, fino al 31 dicembre 2010, lo stato di emergenza ambientale determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nella città di Messina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 22 dicembre 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

09A15727

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 9 dicembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Al Badri Tarik, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;

Visto il decreto 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre – relativa a riconoscimento delle qualifiche professionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, su indicato così come modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Vista l'istanza del sig. Al Badri Tarik, nato al Cairo il 22 gennaio 1981, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di ingegnere, di cui è in possesso, conseguito in Egitto, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di «ingegnere» sez. A, settore civile-ambientale;

Preso atto che il richiedente è in possesso del titolo accademico di «Bachelor in Ingegneria architettonica» conseguito presso l'«Università del Cairo», in data luglio 2003;

Preso atto che l'istante è iscritto presso l'«Associazione degli Ingegneri» dal 10 dicembre 2003;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 27 ottobre 2009;

Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella conferenza sopra citata;

Considerato che la formazione accademico professionale dell'istante è focalizzata essenzialmente all'edilizia e all'urbanistica e che manca interamente la componente civile e che quindi è necessario applicare una consistente misura compensativa;

Visto l'art. 16, n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007;

Visto l'art. 49 co. del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Al Badri Tarik, nato al Cairo il 22 gennaio 1981, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «Ingegneri» sez. A settore civile-ambientale e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, al superamento di una prova attitudinale scritta e orale; le modalità di svolgimento delle prove sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulle seguenti materie (scritte e orali): 1) elementi di scienza delle costruzioni; 2) tecnica delle costruzioni - ingegneria sismica e norme tecniche sulle costruzioni; 3) costruzioni di strade, ferrovie, aeroporti; (solo orale): 4) geotecnica e tecnica delle fondazioni, 5) costruzioni di ponti, 6) costruzioni idrauliche e marittime e idrologia, 7) deontologia e ordinamento professionale.

Roma, 9 dicembre 2009

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 3.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3, e altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A settore civile-ambientale.

09A15442

DECRETO 9 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Hulpe Silvia Olivia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 – relativa al riconoscimento della qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Hulpe Silvia Olivia nata a Pitesti (Romania) il 10 marzo 1970, cittadina romena, diretta ad ottenere, ai sensi l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Inginer», conseguito in Romania ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «Ingegnere»;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico «Inginer in profilul mecanic specilizarea tehnologia constructiilor de masini» conseguito presso l'«Universitatea din Pitesti» nella sessione giugno 1995;

Vista la documentazione relativa ad esperienza professionale;

Rilevato che da informazioni assunte presso la competente autorità rumena nel caso della sig.ra Hulpe Silvia Olivia, si configura una formazione regolamentata ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera *e)*, della direttiva 2005/36/CE;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 17 novembre 2009;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella conferenza di cui sopra;

Ritenuto che la formazione accademica e professionale della richiedente non sia completa ai fini dell'iscrizione nella sezione A, settore industriale, dell'albo degli ingegneri e che pertanto sia necessaria l'applicazione di misure compensative;

Visto l'art. 22, n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra ra Hulpe Silvia Olivia nata a Pitesti (Romania) il 10 marzo 1970, cittadina romena, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa, quale titolo valido per l'accesso all'albo degli «ingegneri» - sez. A, settore industriale - e per l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale scritta e orale oppure, a scelta della candidata, al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di 24 mesi; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta della richiedente, verterà sulle seguenti materie (scritta e orale): 1) impianti elettrici, impianti termoidraulici; (solo orale): 3) impianti chimici, 4) impianti industriali e 5) ordinamento e deontologia professionale oppure, a scelta dell'istante in un tirocinio di ventiquattro mesi.

Roma, 9 dicembre 2009

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 3.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 3, e altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame la candidata potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A settore «industriale».

e) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta della richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio Nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

09A15443

DECRETO 9 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Villarreal BricenoYocksabel Teresa, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero così come modificato dalla legge n. 189/2002;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, così come modificato dalla legge n. 189/2002;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Vista l'istanza della sig.ra Villarreal Briceno Yocksabel Teresa, nata a Trujillo (Venezuela) il 15 febbraio 1973, cittadina venezuelana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» di cui è in possesso, conseguito in Venezuela, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di «Avvocato»;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico «Titulo de Abogado», conseguito presso l'«Universidad Fermin Toro» il 20 maggio 2004;

Considerato inoltre che è iscritta presso il «Colegio de Abogados del Estado Lara» dal 15 settembre 2004;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi del 17 settembre 2009;

Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella conferenza sopra citata;

Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno per motivi familiari, rilasciato dalla Questura di Ravenna in data 24 agosto 2007 con validità fino al 16 agosto 2012;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Villarreal Briceno Yocksabel Teresa, nata a Trujillo (Venezuela) il 15 febbraio 1973, cittadina venezuelana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «Avvocati» e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto penale, 2) diritto civile 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato, 10) deontologia e ordinamento forense.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 9 dicembre 2009

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati sulle seguenti materie: 1) diritto civile, 2) diritto penale e una a scelta della candidata tra le restanti materie ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessata tra quelle sopra elencate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. La candidata potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

09A15444

DECRETO 9 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Serna Ortega Paula Andrea, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di biologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento della qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 2005, n. 260, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di biologo;

Vista l'istanza della sig.ra Serna Ortega Paula Andrea nata a Medellin (Colombia) il 26 dicembre 1981, cittadina spagnola, diretta a ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale polacco di «Biologa», ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «Biologa»;

Considerato che la richiedente è in possesso dei titoli accademici «Titol Universitari Oficial de Llicenciada en Biologia» e del «Master en Laboratorio de Anàlisis Clinicos» conseguiti presso l'«Universitat Pompeu Fabra» in data 22 settembre 2006 e 13 ottobre 2008;

Considerato che l'istante è iscritta presso il «Collegi de Biòlegs de Catalunya» dal 23 dicembre 2008;

Considerato inoltre che la richiedente ha dimostrato di aver svolto attività lavorativa;

Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 10 luglio 2009;

Preso atto del parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella conferenza sopra citata;

Considerato che la richiedente ha una formazione professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «biologo» - sez. A, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Serna Ortega Paula Andrea nata a Medellin (Colombia) il 26 dicembre 1981, cittadina spagnola, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei «Biologi» - sez. A, e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 9 dicembre 2009

Il direttore generale: SARAGNANO

09A15445

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 27 novembre 2009.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro 1° giugno 2003/2010, 1° dicembre 2003/2010 e 1° dicembre 2007/2014, relativamente alla semestralità con decorrenza 1° dicembre 2009 e scadenza 1° giugno 2010.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE II DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti:

n. 58352/386 del 20 giugno 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 5 luglio 2003, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° giugno 2003, attualmente in circolazione per l'importo di 12.195.769.000,00 euro;

n. 114061/388 del 22 dicembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 12 gennaio 2004, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° dicembre 2003, attualmente in circolazione per l'importo di 14.194.394.000,00 euro;

n. 9334/403 del 25 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 5 febbraio 2008, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° dicembre 2007, attualmente in circolazione per l'importo di 13.273.850.000,00 euro;

i quali, fra l'altro, indicano il procedimento da seguirsi per l'accertamento del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito e prevedono che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuto che occorre accertare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con decorrenza 1° dicembre 2009 e scadenza 1° giugno 2010;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole con decorrenza 1° dicembre 2009, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali citati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro sottoindicati, relativamente alle cedole di scadenza 1° giugno 2010, è accertato nella misura dello:

0,50% per i CCT 1° giugno 2003/2010 (codice titolo IT0003497150) cedola n. 14;

0,50% per i CCT 1° dicembre 2003/2010 (codice titolo IT0003605380) cedola n. 13;

0,49% per i CCT 1° dicembre 2007/2014 (codice titolo IT0004321813) cedola n. 5.

Il presente decreto verrà trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 2009

Il direttore: CANNATA

09A15760

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 4 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Fiedler Manuela Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, comma 1, 3, e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Fiedler Manuela Maria, cittadina italiana, chiede il riconoscimento del titolo di «Medizinische Masseurin» conseguito il giorno 13 dicembre 2005 presso lo «Yoni Academy - Akademie fur ganzheitliche Gesundheitskultur» di Innsbruck (Austria), al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività di «Massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici»;

Visto il diploma di «Hydro- und Balneotherapie, rilasciato il giorno 3 febbraio 2007 dallo «Yoni Academy - Akademie fur ganzheitliche Gesundheitskultur» di Innsbruck (Austria) ad integrazione della formazione già in possesso della richiedente, in conformità a quanto richiesto nella seduta della Conferenza di servizi del giorno 1° dicembre 2005;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero conseguito in base alle disposizioni previste dall'ordinamento dei servizi sanitari BGBI. n. 216/1961, modificato con BGBI n. 309/1969, con quello di «Massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici», come contemplato dal T.U. delle leggi sanitarie n.1264 del 23 giugno 1927;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Austria con quella esercitata in Italia dal «Massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici»;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di studio «Medizinische Masseurin» conseguito il giorno 13 dicembre 2005 presso lo «Yoni Academy - Akademie fur ganzheitliche Gesundheitskultur» di Innsbruck (Austria) dalla sig.ra Fiedler Manuela Maria, nata a Bolzano (Italia) il giorno 11 marzo 1976, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività di «Massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici».

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A15458

DECRETO 23 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Gutierrez Sandra Elizabeth, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico-chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza, pervenuta in data 4 aprile 2005, con la quale la sig.ra Gutierrez Sandra Elizabeth, nata a Cordoba (Argentina) il 9 novembre 1968, cittadina argentina, ha chiesto il riconoscimento del titolo denominato «Médica Cirujana», rilasciato in data 24 marzo 1998 dalla «Universidad Nacional de Córdoba», con sede a Cordoba (Argentina), ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico-chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante: «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n.189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394/1999 ed, in particolare, il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici, di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, di cui al citato art. 49 del decreto n. 394/1999, che, nella riunione del 29 settembre 2005, ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa, consistente nel superamento di una prova attitudinale;

Visto l'esito di detta misura compensativa, effettuata in data 8 e 15 ottobre 2009, a seguito della quale la sig.ra Gutierrez Sandra Elizabeth è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico-chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo denominato «Médica Cirujana», rilasciato in data 24 marzo 1998 dalla «Universidad Nacional de Córdoba», con sede a Cordoba (Argentina), alla sig.ra Gutierrez Sandra Elizabeth, nata a Cordoba (Argentina) il 9 novembre 1968, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico-chirurgo.

2. La dott.ssa Gutierrez Sandra Elizabeth è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico-chirurgo, previa iscrizione all'Ordine dei medici-chirurghi territorialmente competente ed accertamento da parte dell'Ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale, in base al titolo riconosciuto con il presente decreto, è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

5. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A15456

DECRETO 24 novembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Mathew Jestin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale il sig. Mathew Jestin ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Bachelor of Science in Nursing» conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2002, «Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10-*ter*, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1» e successive modificazioni;

Vista l'istruttoria compiuta dalla regione Liguria;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «Bachelor of Science in Nursing» conseguito nell'anno 2007 presso la «St. B.J.R. College of Nursing» di Bangalore (India) dal sig. Mathew Jestin, nato a Karimkunnam-Kerala (India) il giorno 20 novembre 1984, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. Il sig. Mathew Jestin è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A15634

DECRETO 26 novembre 2009.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società Ales S.p.a. (Decreto n. 48546).

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, come modificato dall'art. 7-*ter*, comma 4, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

Visto l'accordo sottoscritto in data 16 aprile 2009, tra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la regione Lazio che stabilisce che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi

di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% di sostegno al reddito ed è posto a carico del FSE-POR;

Visto l'accordo sottoscritto in data 16 aprile 2009, tra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la regione Campania che stabilisce che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% di sostegno al reddito ed è posto a carico del FSE-POR;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in data 13 maggio 2009, relativo alla società ALES S.p.A. per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, in favore di un numero massimo di 99 unità lavorative, per il periodo dal 15 maggio 2009 al 31 dicembre 2009 e con il quale la regione Lazio e la regione Campania si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla predetta società, in conformità con gli accordi siglati presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Vista l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale presentata dall'azienda ALES S.p.A.;

Vista la nota dell'8 settembre 2009 con la quale la società ALES S.p.A. dichiara che, ferma restando al 31 dicembre 2009 la scadenza del periodo di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, la decorrenza effettiva del suddetto trattamento è da intendersi riferita al 1° giugno 2009;

Visto lo stanziamento di 600 milioni di euro — a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni — previsto dall'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, come modificato dall'art. 7-*ter*, comma 4, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è autorizzata, per il periodo dal 1° giugno 2009 al 31 dicembre 2009, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali in data 13 maggio 2009, in favore di un numero massimo di 99 unità lavorative della società ALES S.p.A., dipendenti presso lo stabilimento di Roma e Napoli, così suddivisi:

dal 1° giugno 2009 al 30 giugno 2009 - per 23 lavoratori;

dal 1° luglio 2009 al 31 luglio 2009 - per 54 lavoratori;

dal 1° agosto 2009 al 31 dicembre 2009 - per 99 lavoratori.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE - POR regionale.

Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima può essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo per l'occupazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 817.267,88.

Matricola INPS: 5120354440.

Pagamento diretto: no.

Art. 2.

L'onere complessivo a carico del Fondo per l'occupazione, pari ad euro 817.267,88, graverà sullo stanziamento di cui dell'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 novembre 2009

p. *Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali*
Il Sottosegretario delegato
VIESPOLI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

09A15632

DECRETO 26 novembre 2009.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società Filatura e tessitura di Puglia S.r.l. (Decreto n. 48547).

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, come modificato dall'art. 7-*ter*, comma 4, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

Visto l'accordo sottoscritto, in data 16 aprile 2009, tra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la regione Puglia che stabilisce che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% di sostegno al reddito ed è posto a carico del FSE-POR;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in data 2 settembre 2009, relativo alla società Filatura e tessitura di Puglia S.r.l. per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, in favore di 227 lavoratori dipendenti presso l'unità di Ginosa (Taranto), per il periodo dal 19 agosto 2009 al 18 agosto 2010;

Vista l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale presentata dall'azienda Filatura e tessitura di Puglia S.r.l.;

Visto lo stanziamento di 600 milioni di euro — a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni — previsto dall'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, come modificato dall'art. 7-*ter*, comma 4, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è autorizzata, per il periodo dal 19 agosto 2009 al 18 agosto 2010, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali in data 2 settembre 2009, in favore di un numero massimo di 227 unità lavorative della società Filatura e tessitura di Puglia S.r.l., unità di Ginosa (Taranto).

A valere sullo stanziamento di cui all'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sul Fondo per l'occupazione vengono imputate l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE - POR regionale.

Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima può essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo per l'occupazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 3.957.320,51.

Matricola INPS: 27050820802.

Pagamento diretto: no.

Art. 2.

L'onere complessivo a carico del Fondo per l'occupazione, pari ad euro 3.957.320,51, graverà sullo stanziamento di cui dell'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 novembre 2009

p. *Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali*
Il Sottosegretario delegato
VIESPOLI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

09A15633

DECRETO 30 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Croatti Roberta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del T.U. a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente l'attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, concernente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Visto l'art. 29 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, così come modificato dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248;

Vista l'istanza del 17 novembre 2008 con la quale la sig.ra Croatti Roberta, cittadina sammarinese, nata a Rovigo il 1° febbraio 1963, in possesso del titolo accademico «Laurea in Psicologia» conseguito in data 18 marzo 1988 presso l'Università degli studi di Padova, ha chiesto al Ministero della giustizia il riconoscimento del titolo abilitante all'esercizio della professione di «Psicologo» conseguito nella Repubblica di San Marino in data 4 gennaio 1996, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo;

Vista la nota dell'Ordine degli psicologi della Repubblica di San Marino, datata 16 novembre 2009 (prot. 024/009), in cui si certifica che «la dott.ssa Croatti Roberta, nata a Rovigo il 1° febbraio 1963, residente in Borgo Maggiore (RSM) Via Adone n. 27, cittadina sammarinese, Cod. I.S.S. 0115359, risulta iscritta all'Ordine degli psicologi della Repubblica di San Marino con il numero 9 dal 4 gennaio 1996, in forza di provvedimento assunto dal Commissario straordinario in data 4 gennaio 1996 ai sensi dell'art. 46 del decreto n. 110 del 29 settembre 1995, provvedimento sostitutivo dell'esame di abilitazione di cui all'art. 7 del citato decreto»;

Preso atto dell'istruttoria svolta dal Ministero della giustizia - Dipartimento per gli Affari di giustizia - Direzione generale della giustizia civile - Ufficio III - Libere professioni;

Preso atto della decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, tenutasi presso questo Ministero, che nella riunione del 29 settembre 2009 ha espresso parere favorevole al riconoscimento del titolo professionale in possesso dell'interessata;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo accademico di «Psicologo» rilasciato dall'Università degli studi di Padova in data 18 marzo 1988 alla sig.ra Croatti Roberta, cittadina sammarinese, nata a Rovigo il 1° febbraio 1963, corredato del certificato che ne attesta l'iscrizione all'Ordine degli psicologi della Repubblica di San Marino dal 4 gennaio 1996 «in forza di provvedimento assunto dal Commissario straordinario in data 4 gennaio 1996 ai sensi dell'art. 46 del decreto n. 110 del 29 settembre 1995, provvedimento sostitutivo dell'esame di abilitazione di cui all'art. 7 del citato decreto», è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicologo.

2. La dott.ssa Croatti Roberta è autorizzata ad esercitare in Italia come lavoratore dipendente od autonomo la professione di psicologo, successivamente all'iscrizione all'albo degli psicologi - sez. A dell'Ordine territorialmente competente, che provvede ad informare questo dicastero della avvenuta iscrizione.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A15457

DECRETO 1° dicembre 2009.

Ricostituzione della commissione di sorveglianza sull'archivio presso la direzione provinciale del lavoro di Rieti.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
PER IL LAZIO

Vista la legge ed il regolamento di contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854;

Visto il decreto del Presidente delle Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 30 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 2001, n. 37;

Vista la circolare n. 35 del 15 dicembre 2008 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali Direzione generali risorse umane e affari generali;

Visto il decreto direttoriale n. 15 del 1° agosto 2006, con il quale è stata ricostituita da tale data, per la durata di tre anni, la Commissione di sorveglianza sull'archivio della Direzione provinciale del lavoro di Rieti;

Vista la legge 15 luglio 1994, n. 444, recante disciplina della proroga degli organi amministrativi;

Visto il decreto interministeriale del 23 dicembre 2002, emanato in attuazione dell'art. 18, in materia di riordino degli organi collegiali, della legge n. 448/2001, che individua all'art. 1 gli organismi ritenuti indispensabili per la realizzazione degli obiettivi istituzionali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Vista la nota prot. n. 14782 del 25 novembre 2009 con la quale la DPL di Rieti ha trasmesso a questa Direzione le designazioni effettuate dagli Enti interessati nonché dalla stessa Direzione;

Vista la nota prot. n. 14776 del 25 novembre 2009 con la quale la Direzione provinciale di Rieti ha designato, quali membri, per la ricostituzione della suddetta Commissione il dott. Gianfranco Nobili in qualità di Presidente e la sig.ra Sandra Morgante in qualità di segretario;

Vista la nota n. 1313-34.13.07/13 del 24 novembre 2009, con la quale il direttore dell'Archivio di Stato di Rieti ha designato, quale rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali in seno alla succitata Commissione, la dott.ssa Maria Giacinta Balducci , Bibliotecario Direttore Coordinatore Area C3 Super;

Vista la nota n. 14210 del 12 novembre 2009, con la quale la Prefettura di Rieti - Ufficio Territoriale del Governo ha designato, quale proprio rappresentante in seno alla Commissione in parola, la sig.ra Maria Letizia Del Monte, funzionario statistico;

Ritenuto di nominare tale Commissione nelle persone proposte con le note sopra indicate;

Decreta:

Art. 1.

È ricostituita presso la Direzione provinciale del lavoro di Rieti, per la durata di tre anni, a decorrere dalla data del presente decreto, la Commissione di sorveglianza sull'archivio disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 2001, n. 37.

Art. 2.

La Commissione di cui al precedente articolo è ricostituita come segue:

dott. Gianfranco Nobili, con funzioni di Presidente delegato;

sig.ra Sandra Morgante, con funzioni di Segretario;

dott.ssa Maria Giacinta Balducci, Bibliotecario Direttore Coordinatore Area C3 Super, rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali - Archivio di Stato;

sig.ra Maria Letizia Del Monte, funzionario statistico, rappresentante dell'amministrazione civile dell'interno Prefettura di Rieti - Ufficio Territoriale del Governo.

Art. 3.

La partecipazione alla suddetta Commissione non dà diritto ad alcun compenso, così come previsto dall'art. 1 comma 2 del decreto interministeriale 23 dicembre 2002.

Pertanto, data l'assenza di spesa incidente sul bilancio dello Stato, il presente decreto non sarà trasmesso per il visto alla Ragioneria provinciale dello Stato di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Roma, 1° dicembre 2009

Il direttore regionale: NECCI

09A15615

DECRETO 2 dicembre 2009.

Ricostituzione della commissione provinciale I.N.P.S. per l'erogazione del trattamento di integrazione salariale agli operai agricoli della provincia di Rovigo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ROVIGO

Visto il D.D. n. 1/16943 del 9 dicembre 1972 di costituzione della Commissione Provinciale di cui all'art. 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Visto il D.D. n. 10 del 5 novembre 2001 che fissa in quattro anni la durata in carica dei componenti in seno alla Commissione Provinciale per l'erogazione del trattamento di integrazione salariale agli operai agricoli della Provincia di Rovigo;

Acquisiti a mezzo interpello dalle OO.SS. dei lavoratori e dei datori di lavoro della Provincia gli elementi utili per la valutazione del grado di rappresentatività delle stesse a livello locale;

Sentite, ai sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 le OO.SS. di categoria;

Viste le designazioni pervenute dalle associazioni ed organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative in provincia;

Decreta:

È ricostituita, presso la sede Provinciale INPS di Rovigo la Commissione Provinciale, di cui all'art. 14 titolo II della legge 8 agosto 1972, n. 457 composta dai signori:

Il Direttore *pro-tempore* della direzione provinciale del lavoro - Presidente;

Il Direttore della sede provinciale I.N.P.S.;

Il dott. Grasso Bruno - rapp. Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

sig. Biolcati Rizzieri - CGIL - effettivo;

sig. Chiccoli Daniela - CISL - effettivo;

sig. Cavaliere Roberto - UIL - effettivo;

sig. Destro Gregorio - Ass.ne Agricoltori - effettivo;

sig.ra Barbierato Maria Grazia - Ass.ne Agricoltori - effettivo;

sig.ra Elena Marchetta - Ass.ne Pol. C. Diretti - effettivo.

Sono altresì nominati membri supplenti della Commissione stessa:

sig.ra Francato Tiziana in rappresentanza della Direzione provinciale del lavoro;

sig.ra Cibola Marina in rappresentanza dell'I.N.P.S.;

sig.ra Bianchini Simona in rappresentanza e Forestali;

sig.ra Biancardi Nicoletta - CGIL - supplente;

sig. Rossini Erio - CISL - supplente;

sig. Marangoni David - UIL - supplente;

sig.ra Mantovani Daniela - Ass.ne Agricoltori - supplente;

sig. Tomanin Roberto - Ass.ne Agricoltori - supplente;

sig. Stievano Alan - Ass.ne Pol.C. Diretti - supplente.

La Commissione nella composizione di cui sopra a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, ha la durata di quattro anni a decorrere dal 6 dicembre 2009.

Il presente decreto a norma dell'art. 31, comma 1 della legge 24 novembre 2000, n. 340 verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso lo stesso, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge n. 241/1990 è ammesso ricorso amministrativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro trenta giorni ovvero ricorso giurisdizionale entro sessanta giorni, al TAR del Veneto.

Rovigo, 2 dicembre 2009

Il direttore provinciale: BORTOLAN

09A15617

DECRETO 4 dicembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Christian Josef Schmidl, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed in particolare l'art. 1, comma 1, 3 e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione ammessi al riconoscimento automatico;

Vista la domanda con la quale il sig. Christian Josef Schmidl, cittadino tedesco, ha chiesto il riconoscimento del titolo Krankenpflege, conseguito in Germania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Germania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo «Krankenpflege», conseguito presso la «Staatl. Berufsfachschule für Krankenpflege an der Universitat» con sede a Monaco (Germania), in data 20 ottobre 1993 dal sig. Christian Josef Schmidl, nato a Ingolstadt (Germania) il giorno 25 ottobre 1965, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Christian Josef Schmidl è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A15635

DECRETO 4 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Chilande Marino, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Chilande Marino, cittadina dello Zambia, ha chiesto il riconoscimento del titolo Nursing (Adult Branch), conseguito in Gran Bretagna nell'anno 2007, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Gran Bretagna con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo «Nursing (Adult Branch)», rilasciato in Gran Bretagna da «London South Bank University» con sede in Londra (Gran Bretagna) in data 3 luglio 2007, alla sig.ra Chilande Marino nata a Kasama (Zambia) il giorno 26 febbraio 1976, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Chilande Marino è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A15636

DECRETO 4 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Giuseppa Caserta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed in particolare l'art. 1, comma 1, 3 e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione ammessi al riconoscimento automatico;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Giuseppa Caserta, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo Krankenschwester, conseguito in Germania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Germania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo «Krankenschwester», rilasciato dalla «Kranken-Pflegeschule am Bertha-Krankenhaus» con sede a Duisburg (Germania), in data 5 ottobre 1978 alla sig.ra Giuseppa Caserta, nata a Caltagirone (Catania) il giorno 9 dicembre 1957, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Giuseppa Caserta è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A15637

DECRETO 4 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Maira Rodriguez Hernandez, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed in particolare l'art. 1, comma 1, 3 e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione ammessi al riconoscimento automatico;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Maira Rodriguez Hernandez, cittadina spagnola, chiede il riconoscimento del titolo «Diplomada en Enfermeria» al fine dell'esercizio in Italia dell'attività professionale di «infermiere»;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Spagna con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Ritenuto che la formazione del richiedente non necessita delle misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo «Diplomada en Enfermeria», rilasciato nell'anno 2008 presso la «Universidad de Huelva» con sede in Huelva (Spagna), alla sig.ra Maira Rodriguez Hernandez, nata a Tinajo (Spagna) il giorno 16 agosto 1983, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Maira Rodriguez Hernandez è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A15638

DECRETO 4 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Barbara Feldmann, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed in particolare l'art. 1, comma 1, 3 e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione ammessi al riconoscimento automatico;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Barbara Feldmann, cittadina tedesca, ha chiesto il riconoscimento del titolo Krankenschwester, conseguito in Germania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Germania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo «Krankenschwester», conseguito presso la «Krankenpflegeschule an dem St. Irmgardis-Krankenhaus» con sede a Viersen (Germania), in data 25 settembre 1980 dalla sig.ra Barbara Feldmann, nata a Lank-Latum (Germania) il giorno 25 dicembre 1965, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Barbara Feldmann è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A15639

DECRETO 4 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Carmela Palumbo, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed in particolare l'art. 1, comma 1, 3 e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione ammessi al riconoscimento automatico;

Vista la legge 15 novembre 2000, n. 364 con la quale è stato ratificato l'accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, fatto in Lussemburgo il 21 giugno 1999;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Carmela Palumbo, cittadina italiana, chiede il riconoscimento del titolo «Infermiera diplomata» al fine dell'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Infermiere»;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente nella Confederazione Svizzera con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Ritenuto che la formazione del richiedente non necessita delle misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo «Infermiera diplomata», rilasciato dalla «Scuola specializzata superiore in cure infermieristiche» con sede in Bellinzona (Svizzera), in data 31 marzo 2003 alla sig.ra Carmela Palumbo, nato a San Bartolomeo in Gualdo (Benevento) il giorno 1° gennaio 1953, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Carmela Palumbo è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2009

il direttore generale: LEONARDI

09A15640

DECRETO 4 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Eliza Popa, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Eliza Popa, cittadina rumena, ha chiesto il riconoscimento del titolo «Asistent Medical Balneofizioterapie» conseguito nell'anno 1998 presso la «Scoala Postliceala Sanitara «Fundeni» con sede a Bucarest (Romania), al fine dell'esercizio in Italia della professione di «Fisioterapista»;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Visto il parere espresso dalla Conferenza dei Servizi nella seduta del 12 febbraio 2008, il quale afferma che il riconoscimento del titolo di «Asistent Medical Balneofizioterapie» conseguito in Romania è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una misura compensativa, come previsto dall'art. 22 del decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, consistente in un tirocinio di adattamento della durata di 12 mesi (60 C.F.U.);

Vista la nota prot. n. DGRUPS/IV/20663 del 19 maggio 2008 con la quale questa Amministrazione comunicava alla sig.ra Eliza Popa che il riconoscimento del titolo di «Asistent Balneofizioterapie» è subordinato, in analogia ad un titolo identico per il quale si è già provveduto nella Conferenza dei servizi del 12 febbraio 2008, alla frequenza di un tirocinio di adattamento della durata di 12 mesi (60 CFU), da svolgersi in ambito neurologico, ortopedico e della riabilitazione cardiorespiratoria o, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale teorico-pratica che accerti la conoscenza delle materie: neurologia, ortopedia e riabilitazione cardiorespiratoria;

Vista la nota del 9 giugno 2008 con il quale la sunnominata Eliza Popa ha comunicato di optare per il periodo di tirocinio;

Vista la relazione del 21 settembre 2009 del Presidente del Corso di laurea dell'Università degli studi dell'Aquila, il quale, al termine del periodo di formazione, ha attestato che la sig.ra Eliza Popa ha superato la misura compensativa;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «Fisioterapista» contemplato nel decreto ministeriale n. 741/1994;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Il titolo «Asistent Medical Balneofizioterapie», conseguito nell'anno 1998 presso la «Scoala Postliceala Sanitara «Fundeni» con sede a Bucarest (Romania) dalla sig. ra Eliza Popa, nata a Bucarest (Romania) il 10 novembre 1975, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Fisioterapista» (decreto ministeriale n. 741/1994), ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A15641

DECRETO 4 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Florina Emilia Ilisei Cocias, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed in particolare l'art. 1, comma 1, 3 e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Visto, in particolare, l'art. 21 del predetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente le condizioni per il riconoscimento;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Florina Emilia Ilisei Cocias, cittadina rumena, ha chiesto il riconoscimento del titolo «Licentiat in Fiziokinetoterapie» conseguito nell'anno 2008 presso la «Universitatea de Medicina si Farmacie Carol Davila» con sede a Bucarest (Romania), al fine dell'esercizio in Italia della professione di «Fisioterapista»;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dal fisioterapista;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «Fisioterapista» contemplato nel decreto ministeriale n. 741/1994;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Il titolo «Licentiat in Fiziokinetoterapie» conseguito nell'anno 2008 presso la «Universitatea de Medicina si Farmacie Carol Davila» con sede a Bucarest (Romania) dalla sig.ra Florina Emilia Ilisei Cocias, nata a Bucarest (Romania) il 24 aprile 1981, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Fisioterapista» (decreto ministeriale n. 741/1994), ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A15642

DECRETO 4 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Beatriz De Sa Klôh, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni e, da ultimo, la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Beatriz De Sa Klôh ha chiesto il riconoscimento del titolo «Fisioterapeuta» conseguito in Brasile, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di fisioterapista;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo «Fisioterapeuta» conseguito nell'anno 2004 presso la «Universidade Federal do Rio de Janeiro» con sede a Rio de Janeiro (Brasile), dalla sig.ra Beatriz De Sa Klôh, nata a Rio de Janeiro (Brasile) il 30 settembre 1982, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Fisioterapista (decreto ministeriale n. 741/1994).

2. La sig.ra Beatriz De Sa Klôh è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Fisioterapista nel rispetto delle quote d'ingresso di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni e modificazioni, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non lo abbia utilizzato, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A15643

DECRETO 4 dicembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Ivica Jukic, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni e, da ultimo, la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Vista la domanda con la quale il sig. Ivica Jukic, cittadino croato, ha chiesto il riconoscimento del titolo Fizioterapeutski Tehnicar conseguito in Croazia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Massaggiatore e Capo Bagnino degli Stabilimenti Idroterapici;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «Massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici», come contemplato dal T.U. delle Leggi Sanitarie n. 1264 del 23 giugno 1927;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «Fizioterapeutski Tehnicar» rilasciato in data 10 giugno 1983 dal Centro per l'educazione sanitaria di Spalato (Croazia), al sig. Ivica Jukic, nato a Zavojane (Croazia) il 9 agosto 1965, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia dell'attività sanitaria di Massaggiatore e Capo Bagnino degli Stabilimenti Idroterapici.

2. Il sig. Ivica Jukic è autorizzato ad esercitare in Italia l'attività sanitaria di Massaggiatore e Capo Bagnino degli Stabilimenti Idroterapici nel rispetto delle quote d'ingresso di cui all'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni e modificazioni, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non lo abbia utilizzato, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A15644

DECRETO 10 dicembre 2009.

Sostituzione di un componente del Comitato provinciale INPS di Chieti.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CHIETI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 e la legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il decreto n. 7 del 29 agosto 2006 del direttore della Direzione provinciale del lavoro di Chieti;

Vista la richiesta della Confartigianato di Chieti del 9 dicembre 2009 di sostituzione del proprio rappresentante;

Decreta:

La sig.ra Carmela Carafone nata a Poggiofiorito il 20 ottobre 1959, è nominato membro effettivo in seno al Comitato provinciale INPS, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti, in sostituzione della sig.na Giulietta D'Alessandro dimissionaria.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Chieti, 10 dicembre 2009

Il direttore provinciale: DE PAULIS

09A15626

DECRETO 10 dicembre 2009.

Ricostituzione delle commissioni presso il Comitato provinciale I.N.P.S. di Novara.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI NOVARA

Visto l'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito dall'art. 44, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il proprio decreto n. 1065 del 31 ottobre 2001, con il quale sono stati ricostituiti il Comitato provinciale INPS e le Commissioni speciali di cui all'art. 46, comma 3, della citata legge n. 88/1989;

Visto l'art. 46 della legge n. 88/1989 che prevede la costituzione, in seno al Comitato provinciale INPS, di speciali Commissioni presiedute, rispettivamente, dal rappresentante dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, dal rappresentante degli artigiani e dal rappresentante degli esercenti attività commerciali;

Considerata la necessità di provvedere alla nomina di quattro rappresentanti per ciascuna delle categorie dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali;

Acquisiti i dati concernenti la rappresentatività delle Organizzazioni sindacali ed imprenditoriali interessate;

Considerato che sono state richieste le designazioni dei membri previsti e, contestualmente, è stato formulato avviso a non designare persone che versino in situazioni di incompatibilità;

Viste le designazioni fatte pervenire dalle Organizzazioni interessate;

Decreta:

Sono chiamati a far parte delle speciali Commissioni del Comitato provinciale, ricostituito con decreto n. 1514 del 7 dicembre 2005, per la durata di quattro anni dalla data del presente decreto i signori:

per la speciale Commissione competente in materia di ricorsi concernenti le prestazioni, di cui al comma 3 dell'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in favore dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni:

1. Brugo Paola;

2. Giorcelli Domenico;

3. Locatelli Giuseppe;

4. Bergamaschi Paolo,

per la speciale Commissione competente in materia di ricorsi concernenti le prestazioni di cui al comma 3 dell'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in favore degli artigiani:

1. De Console Baldino Giancarlo;

2. Cisari Pietro;

3. Favro Maria Grazia;

4. Soncin Virna,

per la speciale Commissione competente in materia di ricorsi concernenti le prestazioni di cui al comma 3 dell'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in favore degli esercenti attività commerciali:

1. Bellin Iva;

2. Ricino Luca;

3. Maffei Eugenio;

4. Macrì Carmine.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Novara, 10 dicembre 2009

Il direttore provinciale: CASERTA

09A15616

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 2 novembre 2009.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «T.S. Società cooperativa in liquidazione», in Corciano e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 10 settembre 2009 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuto, vista l'importanza dell'impresa, di nominare tre commissari liquidatori;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «T.S. Società cooperativa in liquidazione», con sede in Corciano (Perugia) (codice 02773300542) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e i signori:

avv. Mauro Damiani, nato a Foligno (Perugia), ivi domiciliato in piazza Fratti n. 1;

dott. Andrea Pausini, nato a Perugia il 17 febbraio 1968, ivi domiciliato in via Quintina n. 79;

avv. Alberto Ranocchiaro, nato a Pescara il 19 maggio 1967, ivi domiciliato in via Palermo n. 62;

ne sono nominati commissari liquidatori.

Art. 2.

Ai commissari nominati spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 2 novembre 2009

Il Ministro: SCAJOLA

09A15729

DECRETO 10 novembre 2009.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Arcobaleno Società cooperativa sociale», in Cornuda e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 4 luglio 2009 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Arcobaleno Società cooperativa sociale», in liquidazione, con sede in Cornuda (Treviso) (codice fiscale 04061170264) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c. e il rag. Valter Merlo, nato a Montebelluna (Treviso) il 29 marzo 1964 ed ivi residente in via Sant'Andrea n. 39/A, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 10 novembre 2009

Il Ministro: SCAJOLA

09A15730

DECRETO 10 novembre 2009.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Italia Multiservice soc. coop.», in Ravenna e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 24 luglio 2009 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Italia Multiservice soc. coop.», con sede in Ravenna, (codice fiscale 02263990398) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c. e il dott. Enrico Montanari, nato a Ravenna il 10 ottobre 1964 ivi domiciliato, con studio in via Mazzini n. 8, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 10 novembre 2009

Il Ministro: SCAJOLA

09A15731

DECRETO 26 novembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Nicoara Sorin Aurelian, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di installatore di impianti elettrici, elettronici, termici, idraulici e gas.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Nicoara Sorin Aurelian, cittadino rumeno, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo il riconoscimento del diploma di «Bacalaureat» profilo elettrotecnico, conseguito nel 1987 presso l'istituto «Liceul De Chimie Industriala nr. 1» di Tarnaveni provincia di Mures (Romania), del diploma di laurea breve in ingegneria con la specializzazione in elettromeccanica tecnologica conseguito nel 1992 presso l'Università di Sibiu (Romania) e del diploma di laurea in ingegneria - profilo elettromeccanico con specializzazione in elettromeccanica, conseguito nel 1996 presso l'Università «Lucian Blaga» di Sibiu (Romania), per l'assunzione in Italia della qualifica di «Responsabile tecnico» in imprese che svolgono l'attività di installazione di impianti elettrici, elettronici, termici, idraulici e gas di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 28 ottobre 2009, che ha ritenuto i titoli di studio posseduti dall'interessato, idonei ed attinenti all'esercizio dell'attività di «Responsabile tecnico» in imprese che esercitano l'attività di manutenzione ed installazione di impianti elettrici, elettronici, termici, idraulici e gas;

Sentito il parere conforme dei rappresentanti delle associazioni di categoria confartigianato e CNA - Installazione impianti;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Nicoara Sorin Aurelian, cittadino rumeno, nato a Tarnaveni (Romania) il 17 febbraio 1969 sono riconosciuti i titoli di studio di cui in premessa, quali titoli validi per lo svolgimento in Italia, dell'attività di manutenzione ed installazione di impianti elettrici, elettronici, termici, idraulici e gas di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, senza necessità di applicazione di misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 26 novembre 2009

Il direttore generale: VECCHIO

09A15495

DECRETO 26 novembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Mc Combe Clive, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di installatore di impianti elettrici ed elettronici.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. MC Combe Clive, cittadino inglese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del diploma di laurea in ingegneria elettronica conseguito nel 1996 presso l'Università di Central Lancashire con sede in Preston (Inghilterra), per l'assunzione in Italia della qualifica di «Responsabile tecnico» in imprese che esercitano l'attività di installazione di impianti elettrici ed elettronici di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)* e *b)* del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 28 ottobre 2009, che ha ritenuto il titolo di studio posseduto dall'interessato, idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di «Responsabile tecnico» in imprese che esercitano l'attività di manutenzione ed installazione di impianti elettrici ed elettronici, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa;

Sentito il parere conforme dei rappresentanti delle associazioni di categoria confartigianato e CNA - Installazione impianti;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. MC Combe Clive, cittadino inglese, nato a Liverpool (Inghilterra) il 14 dicembre 1962 è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, dell'attività di manutenzione ed installazione di impianti elettrici ed elettronici di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)* e *b)* del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37,

senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 26 novembre 2009

Il direttore generale: VECCHIO

09A15496

DECRETO 26 novembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Stratan Simion, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di manutenzione ed installazione di impianti elettrici.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Stratan Simion, cittadino moldavo, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del certificato accademico n. 299 di ingegnere elettricista conseguito nel 1988 presso l'Istituto politecnico «S. Lazo» di Chisinav - Facoltà di alimentazione con energia elettrica delle imprese industriali delle città e dell'agricoltura (Repubblica Moldava), per l'assunzione in Italia della qualifica di «Responsabile tecnico» in imprese che svolgono l'attività di installazione di impianti elettrici di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 28 ottobre 2009, che ha ritenuto il titolo di studio posseduto dall'interessato, unitamente all'esperienza lavorativa maturata in Italia in impresa abilitata per la lettera richiesta, idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di «Responsabile tecnico» in imprese che esercitano l'attività di manutenzione ed installazione di impianti elettrici lettera *a)*, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il parere conforme dei rappresentanti delle ssociazioni di categoria confartigianato e CNA - Installazione impianti;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Stratan Simion, cittadino moldavo, nato a Calarasi (Repubblica Moldava) l'11 maggio 1963 è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, unitamente all'esperienza professionale maturata in impresa del settore, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, dell'attività di manutenzione ed installazione di impianti elettrici di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 26 novembre 2009

Il direttore generale: VECCHIO

09A15497

DECRETO 26 novembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Olteanu Iulian Victor, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di manutenzione ed installazione di impianti elettrici, idraulici, gas ed antincendio.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Olteanu Iulian, cittadino rumeno, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del diploma di «Bacalaureat» con indirizzo elettronico, conseguito nell'anno 1984 presso l'Istituto di scuola media superiore «Liceul Industrial n. 3» con sede a Campina (Romania) e del diploma universitario di I livello, conseguito nel 1992 presso l'Istituto di petrolio e gas - Facoltà di «Foratura delle sonde e sfruttamento dei giacimenti petroliferi e di gas» con sede nella città di Ploiesti (Romania), per l'assunzione in Italia della qualifica di «Responsabile tecnico» in imprese che svolgono l'attività di installazione di impianti termici, idraulici, gas ed antincendio, di cui all'art. 1, comma 2, lettere *c)*, *d)*, *e)* e *g)* del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 28 ottobre 2009, che ha ritenuto i titoli di studio posseduti dall'interessato, unitamente all'esperienza professionale maturata in Italia per oltre quattro anni come titolare in ditta abilitata idonei ed attinenti all'esercizio dell'attività di responsabile tecnico in imprese che svolgono l' attività di manutenzione ed installazione di impianti termici, idraulici, gas ed antincendio, senza necessità di applicazione di misura compensativa;

Sentito il parere conforme dei rappresentanti delle associazioni di categoria confartigianato e CNA - Installazione impianti;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Olteanu Julian Victor, cittadino rumeno, nato a Tintea (Romania) il 30 gennaio 1966 sono riconosciuti i titoli di studio di cui in premessa, unitamente all'esperienza professionale maturata in imprese del settore, quale titoli validi per lo svolgimento in Italia, dell'attività di manutenzione ed installazione di impianti termici, idraulici, gas ed antincendio di cui all'art. 1, comma 2, lettere *c)*, *d)*, *e)* e *g)* del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 26 novembre 2009

Il direttore generale: VECCHIO

09A15498

DECRETO 26 novembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Sirghie Nicu Danut, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di manutenzione ed installazione di impianti elettrici, termici, idraulici, gas, ascensori ed antincendio.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Sirghie Nicu Danut, cittadino rumeno, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del diploma di maturità «bacalaureat» con indirizzo matematica ed informatica, conseguito nel 1987 presso il Liceo di matematica e fisica n. 2 di Cluj-Napoca (Romania) e del diploma di laurea in ingegneria - indirizzo meccanico - specializzazione macchine utensili, conseguito nel 1995 presso il Politecnico di Cluj-Napoca (Romania) - facoltà di costruzioni meccaniche, per l'assunzione in Italia della qualifica di «responsabile tecnico» in imprese che svolgono l'attività di installazione di impianti elettrici, termici, idraulici, gas, ascensori ed antincendio, di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)* e *g)* del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, ma anche in imprese che esercitano l'attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, art. 1, comma 3, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, settori meccanica-motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 28 ottobre 2009, che ha ritenuto i titoli di studio posseduti dall'interessato, unitamente all'esperienza lavorativa maturata in Italia per un periodo di trentotto mesi in imprese abilitate, idonei ed attinenti all'esercizio dell'attività di «responsabile tecnico» in imprese che esercitano tutte le attività richieste di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)* e *g)* del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, ed anche per tutti i settori relativi alla legge n. 122/1992, art. 1, comma 3, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*;

Sentito il parere conforme dei rappresentanti delle associazioni di categoria Confartigianato e CNA - Installazione impianti;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Sirghie Nicu Danut, cittadino rumeno, nato a Nucet (Romania) il 21 novembre 1968 sono riconosciuti i titoli di studio di cui in premessa, unitamente all'esperienza professionale maturata in imprese del settore, quale titoli validi per lo svolgimento in Italia, dell'attività di manutenzione ed installazione di impianti elettrici, termici, idraulici, gas, ascensori ed antincendio di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)* e *g)* del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 e dell'attività di autoriparatore ai sensi della legge n. 122/1992 lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* settori meccanica-motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 26 novembre 2009

Il direttore generale: VECCHIO

09A15499

DECRETO 26 novembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Simo Jeno, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di manutenzione ed installazione di impianti elettrici, elettronici, termici ed idraulici.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Simo Jeno, cittadino ungherese, diretta ad ottenere ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del «Diploma di Bacalaureat» profilo elettronica, conseguito nel 1981 presso il Liceo Industriale n. 3 di Deva Contea di Hunedoara (Romania) e del Diploma in Ingegneria - produzione mineraria, conseguito nel 1985 presso l'Università di Petrosani - Facoltà di Miniere (Romania), per l'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico in imprese che svolgono l'attività di installazione di impianti elettrici, elettronici, termici ed idraulici di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 28 ottobre 2009, che ha ritenuto i titoli di studio posseduti dall'interessato, idonei ed attinenti all'esercizio dell'attività di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di manutenzione ed installazione di impianti elettrici, elettronici, termici ed idraulici, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa;

Sentito il parere conforme dei rappresentanti delle associazioni di categoria Confartigianato e CNA - installazione impianti;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Simo Jeno, cittadino ungherese, nato a Simeria (Ungheria) il 30 novembre 1962 sono riconosciuti i titoli di studio di cui in premessa, quale titoli validi per lo svolgimento in Italia, dell'attività di manutenzione ed installazione di impianti elettrici, elettronici, termici ed idraulici di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa, in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 26 novembre 2009

Il direttore generale: VECCHIO

09A15500

DECRETO 26 novembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Hegyesi Janos Bela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di manutenzione ed installazione di impianti termici, idraulici e gas.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Hegyesi Janos Bela, cittadino ungherese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del certificato di operaio specializzato, conseguito nel 1992 presso l'istituto per la formazione di operai specializzati e scuola media superiore tecnico professionale di Erd (Ungheria) e del certificato di maturità e abilitazione alla scuola professionale, conseguito presso l'Istituto tecnico professionale di chimica per lavoratori di Budapest (Ungheria) e liceo Janos Irinyi per l'Industria chimica di Budapest (Ungheria), per l'assunzione in Italia della qualifica di «Responsabile tecnico» in imprese che svolgono l'attività di installazione di impianti termici, idraulici e gas, di cui all'art. 1, comma 2, lettere *c)*, *d)* ed *e)* del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 28 ottobre 2009, che ha ritenuto i titoli di studio posseduti dall'interessato idonei all'esercizio dell'attività di responsabile tecnico in imprese che svolgono le attività richieste, unitamente all'esperienza professionale documentata in Italia di cinque anni presso ditte abilitate per le lettere richieste, formula parere positivo all'istanza ai fini del richiesto riconoscimento, senza necessità di applicazione di misura compensativa;

Sentito il parere conforme dei rappresentanti delle associazioni di categoria Confartigianato e CNA - Installazione impianti;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Hegyesi Janos Bela, cittadino ungherese, nato a Budapest (Ungheria) il 21 maggio 1975 sono riconosciuti i titoli di studio di cui in premessa, unitamente all'esperienza professionale maturata in Italia in imprese del settore, quale titoli validi per lo svolgimento in Italia, dell'attività di manutenzione ed installazione di impianti termici, idraulici e gas di cui all'art. 1, comma 2, lettere *c)*, *d)* ed *e)* del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 26 novembre 2009

Il direttore generale: VECCHIO

09A15494

DECRETO 3 dicembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Porcelli Patrizio, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di autoriparazione, settori di meccanica-motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda Porcelli Patrizio, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del diploma di licenza «Abschlussprufungszeugnis» con la qualifica di «Operatore specializzato del settore automobilistico» rilasciato nel 2004 dalla Scuola Professionale Statale «Johannes Landenberger» di Waiblingen (Germania), per l'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico in imprese che svolgono l'attività di autoriparazione, settori di meccanica-motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista, di cui all'art. 1, comma 3, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* della legge 5 febbraio 1992, n. 122;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 28 ottobre 2009, che ha ritenuto il titolo di studio posseduto dall'interessato, unitamente all'esperienza professionale maturata dal 2004 presso ditta in Germania che si occupa di tagliando collaudi, gommista, climatizzatori, diagnosi elettroniche, lavori di carrozzeria e verniciatura, equilibratura, tagliando emissione gas di scarico, quale titolo idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività richiesta;

Sentito il parere conforme dei rappresentanti dell'associazione di categoria Confartigianato;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Porcelli Patrizio, cittadino italiano, nato a Mola di Bari (Bari) il 6 febbraio 1985 è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, unitamente all'esperienza professionale maturata in Germania in impresa del settore, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, dell'attività di autoriparazione, settori di meccanica-motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista, di cui all'art. 1, comma 3, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* della legge 5 febbraio 1992, n. 122, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 3 dicembre 2009

Il direttore generale: VECCHIO

09A15449

DECRETO 3 dicembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Ivanov Vladimir Boykov, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di manutenzione ed installazione di impianti elettrici.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Ivanov Vladimir Boykov, cittadino bulgaro, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del certificato di qualifica professionale con la specializzazione di montatore di impianti elettrici, conseguito nel 1996 presso il Liceo Professionale tecnico secondario ad indirizzo elettrico, con sede nella città di Plovdiv (Bulgaria), per l'assunzione in Italia della qualifica di «Responsabile tecnico» in imprese che esercitano l'attività di installazione di impianti elettrici, di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 28 ottobre 2009, che ha ritenuto il titolo di studio posseduto dall'interessato, unitamente all'esperienza lavorativa maturata dal mese di dicembre 2005 in Italia, in impresa abilitata per la lettera richiesta, idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di «Responsabile tecnico» in imprese che esercitano l'attività di manutenzione ed installazione di elettrici, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il parere conforme dei rappresentanti delle Associazioni di categoria Confartigianato e CNA - Installazione impianti;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Ivanov Vladimir Boykov, cittadino bulgaro, nato a Smolyan (Bulgaria) il 23 marzo 1978 è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, unitamente all'esperienza professionale maturata in impresa del settore, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, dell'attività di manutenzione ed installazione di impianti elettrici di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 3 dicembre 2009

Il direttore generale: VECCHIO

09A15501

DECRETO 9 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Izabella Balog, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda della signora Izabella Balog, cittadina rumena, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del Certificato di qualifica professionale di parrucchiera della durata di 1 anno, per 2000 ore di formazione, conseguito presso l'Istituto «S.C. Cepecom S.A.» di Bucarest (Romania), iscritto nel Registro nazionale dei fornitori d'addestramento professionale per adulti, nonché dell'esperienza professionale maturata in Romania in qualità di lavoratrice dipendente per circa 2 anni, per l'esercizio dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 28 ottobre 2009 , che ha ritenuto il titolo dell'interessata idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, unitamente all'esperienza professionale maturata, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il parere conforme dei rappresentanti delle Associazioni di categoria Confartigianato, CNA - Benessere e FIEPET - Confesercenti;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Izabella Balog, cittadina rumena, nata a Brasov (Romania) in data 29 maggio 1979, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, unitamente all'esperienza professionale maturata, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore», senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 9 dicembre 2009

Il direttore generale: VECCHIO

09A15450

DECRETO 9 dicembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Nabil Ben Abidi Mohamed, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Nabil Ben Abidi Mohamed, cittadino tunisino, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del Certificato di capacità professionale di «Acconciatore per uomo» (CAP) conseguito presso la Scuola privata autorizzata dallo Stato di Formazione professionale «Athenes» di Tunisi della durata di 2 anni e mezzo nonché dell'attività di lavoro dipendente svolta in Tunisia per 9 mesi per l'esercizio dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto in particolare, l'art. 49 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea, come richiamato dall'art. 60, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 28 ottobre 2009, che ha ritenuto il titolo dell'interessato idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, unitamente all'esperienza professionale maturata, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il parere conforme dei rappresentanti delle Associazioni di categoria Confartigianato, CNA - Benessere e FIEPET - Confesercenti;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Nabil Ben Abidi Mohamed, cittadino tunisino, nato a Guettar (Tunisia) in data 4 novembre 1970, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, unitamente all'esperienza professionale maturata, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore», senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 9 dicembre 2009

Il direttore generale: VECCHIO

09A15451

DECRETO 9 dicembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Jalil Khalid, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Jalil Khalid, cittadino marocchino, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del corso di formazione per acconciatore artistico, conseguito presso la Scuola privata (autorizzata dallo Stato) «Ecole les Stars de Coiffure Moderne» di Casablanca (Marocco), della durata di due anni, per 1728 ore di formazione, per l'esercizio dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto in particolare, l'art. 49 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea, come richiamato dall'art. 60, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 28 ottobre 2009, che ha ritenuto il titolo dell'interessato idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il parere conforme dei rappresentanti delle Associazioni di categoria Confartigianato, CNA - Benessere e FIEPET - Confesercenti;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Jalil Khalid, cittadino marocchino, nato a Casablanca (Marocco) in data 13 novembre 1970, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore», senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 9 dicembre 2009

Il direttore generale: VECCHIO

09A15629

DECRETO 9 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Maria Grazia Scarpitta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LANORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda della signora Maria Grazia Scarpitta, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento dell'Attestato di Capacità di parrucchiere per signora, conseguito al termine di 3 anni di corsi con tirocinio presso la «Ecole Professionelle Epsic» di Losanna (Svizzera), rilasciato dal Dipartimento dell'Agricoltura e del Commercio del Cantone di Vaud (Svizzera), per l'esercizio dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174;

Vista la legge 15 novembre 2000, n. 364, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, con allegati, atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999», ed in particolare l'allegato III, sez. A;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 28 ottobre 2009, che ha ritenuto il titolo dell'interessata idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174 senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il parere conforme dei rappresentanti delle Associazioni di categoria Confartigianato, CNA – Benessere e FIEPET - Confesercenti;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Maria Grazia Scarpitta, cittadina italiana, nata a Losanna (Svizzera) in data 10 aprile 1975, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore», senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 9 dicembre 2009

Il direttore generale: VECCHIO

09A15453

DECRETO 9 dicembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Miguel Angel Crescini, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Miguel Angel Crescini, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento dell'attività di lavoro autonomo in Argentina in qualità di parrucchiere per un periodo valutabile di 6 anni e 7 mesi, quale titolo idoneo a consentire in Italia l'esercizio dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, mediante il meccanismo di riconoscimento diretto previsto dagli artt. 27 e ss. del decreto legislativo n. 206/2007;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto in particolare, l'art. 49 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea, come richiamato dall'art. 60, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 28 ottobre 2009, che ha ritenuto l'esperienza professionale maturata dall'interessato idonea ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il parere conforme dei rappresentanti delle Associazioni di categoria Confartigianato, CNA - Benessere e FIEPET - Confesercenti;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Miguel Angel Crescini, cittadino italiano, nato Villa General Mitre (Argentina) in data 24 febbraio 1966, è riconosciuta l'esperienza professionale maturata di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore», senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 9 dicembre 2009

Il direttore generale: VECCHIO

09A15452

DECRETO 14 dicembre 2009.

Nomina del commissario straordinario della ILMAS S.p.A. in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270 recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d'insolvenza»;

Visto il decreto del Tribunale di Torino in data 18 novembre 2009, con il quale ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopra citato, è dichiarata l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della ILMAS S.p.A. con sede legale in Torino, Corso Vittorio Emanuele II, 123;

Visti gli articoli 38, e 104 del decreto legislativo n. 270/1999;

Rilevato che non essendo stato ancora emanato il regolamento previsto dall'art. 39 del decreto legislativo n. 270/1999 relativo alla disciplina dei requisiti di professionalità ed onorabilità dei commissari giudiziali e dei commissari straordinari, trovano applicazione i requisiti per la nomina dei curatori fallimentari, giusta disposizione dell'art. 104 del decreto legislativo n. 270/1999;

Ritenuto di procedere alla nomina del commissario straordinario;

Ritenuto altresì di preporre alla procedura di amministrazione straordinaria il dott. Alfonso Ferrara, già commissario giudiziale;

Visti gli articoli 38, comma 3, secondo periodo, e 105, comma 2, del citato decreto legislativo n. 270/1999, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della ILMAS S.p.A. è nominato commissario straordinario il dott. Alfonso Ferrara, nato a Salerno il 10 luglio 1965.

Il presente decreto è comunicato:

al Tribunale di Torino;

alla Camera di commercio di Torino ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese;

alla Regione Piemonte;

ai Comuni di Torino, Cascine Vica - Rivoli, Acerra.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 14 dicembre 2009

Il Ministro: SCAJOLA

09A15649

DECRETO 18 dicembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Nicola Ruggiero, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda con la quale il sig. Nicola Ruggiero, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento dell'esperienza professionale maturata in Bucarest (Romania) per la durata complessiva di tre anni e quattro mesi in qualità di Amministratore unico della società «Dolci Aromi S.r.l.», per l'esercizio in Italia dell'attività di somministrazione alimenti e bevande, ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 287 e per l'esercizio dell'attività commerciale ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, mediante il meccanismo del riconoscimento diretto previsto dagli articoli 27 e successivi del decreto legislativo n. 206/2007;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 28 ottobre 2009, che ha ritenuto il titolo dell'interessato idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 287, e dell'attività commerciale ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il parere conforme dei rappresentanti delle Associazioni di categoria FIEPET Confesercenti e FIPE Confcommercio;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Nicola Ruggiero, cittadino italiano, nato a Salerno in data il 16 settembre 1957, è riconosciuta la qualifica professionale di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di somministrazione alimenti e bevande, di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, recante «Normativa pubblici esercizi», nonché dell'attività commerciale, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante «Riforma della disciplina relativa al settore del commercio», senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 18 dicembre 2009

Il direttore generale: VECCHIO

09A15627

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 1° dicembre 2009.

Revoca della designazione della Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Firenze, quale autorità pubblica incaricata di effettuare i controlli sulla denominazione «Colline di Firenze» riferita all'olio extravergine di oliva, protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 26 ottobre 2006.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA QUALITÀ E DEL CONTROLLO DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 5, comma 6 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale delle denominazioni trasmesse per la registrazione ai Servizi della Commissione europea e, se del caso, un periodo di adattamento;

Visto il decreto 26 ottobre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 261 del 9 novembre 2006, con il quale alla denominazione «Colline di Firenze» è stata accordata la protezione transitoria a livello nazionale;

Visto il decreto 27 luglio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 185 del 10 agosto 2007 con il quale la Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Firenze, quale autorità pubblica è stata incaricata ad effettuare i controlli sulla denominazione «Colline di Firenze» riferita all'olio extravergine di oliva, protetta transitoriamente a livello nazionale con il decreto sopra citato;

Visto il decreto 13 novembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 27 novembre 2009, con il quale, a seguito della domanda di ritiro della richiesta di registrazione della denominazione «Colline di Firenze» presentata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali all'Organismo comunitario competente, è stata revocata la protezione transitoria accordata a livello nazionale alla medesima denominazione;

Ritenuto che si sono concretizzate le condizioni preclusive al mantenimento del provvedimento autorizzatorio citato in precedenza;

Ritenuto di dover procedere alla revoca del predetto decreto 27 luglio 2007;

Decreta:

Articolo unico

L'autorizzazione rilasciata, con decreto 27 luglio 2007, alla Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Firenze, quale autorità pubblica ad espletare le funzioni di controllo previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione «Colline di Firenze», è revocata a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1º dicembre 2009

Il direttore generale: LA TORRE

09A15650

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 9 dicembre 2009.

Adozione di misure equivalenti a quelle previste dal codice IMDG per il trasporto su navi da passeggeri in viaggi nazionali di bombole da gas per uso domestico.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;

Vista legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, recante riordino della legislazione in materia portuale, ed in particolare l'art. 3 che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 4 relativo alle attribuzioni dei dirigenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211, concernente regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare il Capo V relativo alle attribuzioni del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Visto il Codice internazionale per il trasporto marittimo delle merci pericolose (IMDG Code), adottato dall'Organizzazione internazionale marittima (IMO) con risoluzione A.81 (IV) del 27 settembre 1965 e reso obbligatorio, a decorrere dal 1° gennaio 2004, dal Capitolo VII della SOLAS 74/78 come emendata;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005 n. 134, concernente il regolamento recante disciplina per le navi mercantili dei requisiti per l'imbarco, il trasporto e lo sbarco di merci pericolose e, più in particolare, l'art. 3 comma 2 che consente all'amministrazione di adottare, per la navigazione nazionale, misure equivalenti a quelle previste dal Codice IMDG purché tali misure garantiscano lo stesso livello di sicurezza;

Considerata la necessità di adottare misure equivalenti a quelle previste dal Codice IMDG per il trasporto, in viaggi nazionali su navi da passeggeri, di bombole di gas per uso domestico;

Decreta:

Articolo unico

Le navi da passeggeri, in navigazione nazionale, possono trasportare bombole di gas per uso domestico, con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

a) possono essere trasportate unicamente merci pericolose classificate UN 1965 dal Codice IMDG;

b) le merci pericolose sopra descritte devono essere stivate soltanto sopra il ponte di coperta, a poppavia della paratia di collisione, ad una distanza dalle murate non inferiore ad 1/5 della larghezza nave ed in zone non accessibili alle persone non autorizzate;

c) è vietato trasportare recipienti di capacità superiore a 150 litri;

d) è vietato trasportare più di 50 passeggeri;

e) la durata del viaggio non deve essere superiore alle due ore e trenta minuti;

f) il trasporto deve essere effettuato unicamente in condizioni meteomarine favorevoli ed assicurate;

g) è vietato effettuare tali trasporti nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre su navi con più di 25 passeggeri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 dicembre 2009

Il comandante generale: POLLASTRINI

09A15630

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 2 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla prof.ssa Angela Bevilacqua, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39;

il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto del presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37;

Vista l'istanza dell'8 aprile 2009, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Angela Bevilacqua;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

Visto il «Degree of Master of Science» rilasciato dall'University of Edinburgh (Regno Unito);

Vista l'omologazione della laurea italiana, sotto indicata, al titolo spagnolo di «Licenciada en Filologia italiana», concessa il 15 settembre 2009 dal «Ministerio De Educación» di Madrid (Spagna);

Vista la nota prot. n. 8168 del 28 luglio 2009 con la quale è stata sospesa, in via cautelare, la richiesta di riconoscimento della formazione professionale dell'interessata, nelle more della definizione della controversia in essere con le autorità spagnole, in merito alla corretta tipologia di omologazione richiesta dallo Stato spagnolo, utile ai fini dell'accesso al percorso di «Certificado de Aptitud pedagógica» e ai fini professionali;

Visto il parere fornito dal Dipartimento per le politiche comunitarie che, in merito alle risposte pervenute dalle autorità spagnole, indica come prevalente quella favorevole all'omologazione al grado accademico, trasmessa per via telematica, tramite il Sistema IMI, dal Ministerio De Educación;

Vista la nota prot. 11111 del 2 novembre 2009, con la quale l'Amministrazione, al fine di non arrecare pregiudizio alla posizione della prof.ssa Bevilacqua, in attesa di ricevere una risposta univoca dalle autorità spagnole, ha ritenuto opportuno disporre la revoca di cui alla nota prot. 8168 sopra indicata;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata, ai sensi della C.M. 21 marzo 2005, n. 39, è esentata dalla presentazione della certificazione relativa alla conoscenza linguistica, in quanto ha compiuto in Italia la formazione primaria, secondaria, ed universitaria;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato, altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinata, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata di almeno quattro anni, nonché, al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 9 novembre 2009, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale posseduta dall'interessata, nonché le ulteriori attività formative, ne integrano e completano la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale così composto:

diploma di istruzione post-secondaria: laurea in «Lingue e letterature straniere» conseguita il 25 ottobre 2001 presso l'Università degli studi di Torino, facoltà di lettere e filosofia;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Certificado De Aptitud Pedagógica» rilasciato dall'Università «C. José Cela» di Madrid (Spagna) il 1° dicembre 2008, posseduto dalla prof.ssa Angela Bevilacqua, cittadina italiana, nata a Torino il 2 agosto 1976, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria - classi di concorso:

45/A - Seconda lingua straniera spagnolo;

46/A - Lingue e civiltà straniere - spagnolo.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 2009

Il direttore generale: DUTTO

09A15455

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 21 dicembre 2009

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 21 dicembre 2009

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,4368
Yen	130,10
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,361
Corona danese	7,4415
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,89180
Fiorino ungherese	274,53
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7070
Zloty polacco	4,1865
Nuovo leu romeno	4,2140
Corona svedese	10,4035
Franco svizzero	1,4938
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,3520
Kuna croata	7,2850
Rublo russo	43,7900
Lira turca	2,1892
Dollaro australiano	1,6211
Real brasiliano	2,5516
Dollaro canadese	1,5165
Yuan cinese	9,8105
Dollaro di Hong Kong	11,1405
Rupia indonesiana	13654,58
Rupia indiana	67,3000
Won sudcoreano	1701,10
Peso messicano	18,3850
Ringgit malese	4,9351
Dollaro neozelandese	2,0237
Peso filippino	67,077
Dollaro di Singapore	2,0155
Baht tailandese	47,746
Rand sudafricano	10,9761

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

09A15722

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 22 dicembre 2009

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 22 dicembre 2009

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,4279
Yen	130,83
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,266
Corona danese	7,4420
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,89305
Fiorino ungherese	274,28
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7080
Zloty polacco	4,1770
Nuovo leu romeno	4,2193
Corona svedese	10,4295
Franco svizzero	1,4987
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,3650
Kuna croata	7,2830
Rublo russo	43,6041
Lira turca	2,1798
Dollaro australiano	1,6259
Real brasiliano	2,5468
Dollaro canadese	1,5109
Yuan cinese	9,7498
Dollaro di Hong Kong	11,0744
Rupia indonesiana	13543,20
Rupia indiana	66,8200
Won sudcoreano	1685,05
Peso messicano	18,4699
Ringgit malese	4,9100
Dollaro neozelandese	2,0294
Peso filippino	66,389
Dollaro di Singapore	2,0076
Baht tailandese	47,492
Rand sudafricano	11,0340

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

09A15723

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 23 dicembre 2009

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 23 dicembre 2009

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,4276
Yen	130,95
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,403
Corona danese	7,4433
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,89470
Fiorino ungherese	273,70
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7082
Zloty polacco	4,1723
Nuovo leu romeno	4,1937
Corona svedese	10,4511
Franco svizzero	1,4895
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,3525
Kuna croata	7,2940
Rublo russo	43,1707
Lira turca	2,1784
Dollaro australiano	1,6270
Real brasiliano	2,5370
Dollaro canadese	1,4983
Yuan cinese	9,7482
Dollaro di Hong Kong	11,0698
Rupia indonesiana	13574,46
Rupia indiana	66,8470
Won sudcoreano	1689,95
Peso messicano	18,3732
Ringgit malese	4,9074
Dollaro neozelandese	2,0345
Peso filippino	66,403
Dollaro di Singapore	2,0142
Baht tailandese	47,603
Rand sudafricano	10,8969

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

09A15724

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessioni di decorazione al valore della Marina

Con il decreto del Presidente della Repubblica n. 2 in data 12 novembre 2009 al Capo di 1ª classe nocchiere di porto Falato Giuseppe, nato il 6 ottobre 1970 a Benevento è stata concessa la medaglia d'argento al valor di Marina con la seguente motivazione:

«Comandante della motovedetta CP 859, conduceva, in condizioni meteomarine estremamente difficili, un'operazione di ricerca e soccorso di quattro naufraghi di un motopesca affondato nelle acque antistanti il porto di Anzio. In tale circostanza ha evidenziato doti non comuni di perizia marinaresca, abnegazione e noncuranza per la propria incolumità, riuscendo a trarre in salvo due naufraghi. Chiaro esempio di elevate qualità professionali ed umane, generosità, altruismo e sprezzo del pericolo, con il suo mirabile comportamento ha contribuito a consolidare il prestigio della Forza armata di appartenenza».

Acque del Tirreno centrale, 3 dicembre 2007.

09A15646

Concessioni di decorazione al valore della Marina

Con il decreto del Presidente della Repubblica n. 3 in data 12 novembre 2009 al Sottocapo di 2ª classe nocchiere di porto Palombo Umberto, nato l'8 gennaio 1979 a Latina, è stata concessa la medaglia di bronzo al valor di Marina con la seguente motivazione:

«Componente dell'equipaggio della motovedetta CP 859, conduceva, in condizioni meteomarine estremamente difficili, un'operazione di ricerca e soccorso di quattro naufraghi di un motopesca affondato nelle acque antistanti il porto di Anzio, mettendo in evidenza non comuni doti di perizia marinaresca, abnegazione e noncuranza per la propria incolumità. La generosità dimostrata nell'opera di soccorso ha contribuito fattivamente al salvataggio di due naufraghi. Chiaro esempio di elevate qualità professionali ed umane, generosità, altruismo e sprezzo del pericolo, con il suo mirabile comportamento ha contribuito a consolidare il prestigio della Forza armata di appartenenza».

Acque del Tirreno centrale, 3 dicembre 2007.

09A15647

Concessioni di decorazione al valore della Marina

Con il decreto del Presidente della Repubblica n. 4 in data 12 novembre 2009 al Sottocapo di 3ª classe nocchiere di porto Flamini Antonio, nato il 7 maggio 1979 a Nettuno (Roma), è stata concessa la medaglia di bronzo al valor di Marina con la seguente motivazione:

«Componente dell'equipaggio della motovedetta CP 859, conduceva, in condizioni meteomarine estremamente difficili, un'operazione di ricerca e soccorso di quattro naufraghi di un motopesca affondato nelle acque antistanti il porto di Anzio, mettendo in evidenza non comuni doti di perizia marinaresca, abnegazione e noncuranza per la propria incolumità. La generosità dimostrata nell'opera di soccorso ha contribuito fattivamente al salvataggio di due naufraghi. Chiaro esempio di elevate qualità professionali ed umane, generosità, altruismo e sprezzo del pericolo, con il suo mirabile comportamento ha contribuito a consolidare il prestigio della Forza armata di appartenenza».

Acque del Tirreno centrale, 3 dicembre 2007.

09A15648

MINISTERO DELL'INTERNO

Estinzione della Parrocchia del Corpus Domini, in Reggio Emilia

Con decreto del Ministro dell'interno in data 20 novembre 2009 viene estinta la Parrocchia del Corpus Domini, con sede in Reggio Emilia.

Il provvedimento di estinzione acquisita efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

09A15628

Provvedimenti concernenti gli enti locali in condizione di dissesto finanziario

Il Consiglio comunale di Velletri (Roma) con deliberazione n. 109 del 15 ottobre 2009 ha fatto ricorso alle procedure di risanamento finanziario previste dall'art. 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 252 del citato decreto legislativo n. 267/2000, è stata nominata, con decreto del Presidente della Repubblica dell'11 dicembre 2009, la commissione straordinaria di liquidazione nelle persone del dott. Vincenzo Stalteri, del dott. Roberto Andracchio e del dott. Guerino Vittorio De Luca, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

09A15734

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Doxysol»

Provvedimento n. 246 del 3 dicembre 2009

Specialità medicinale DOXYSOL nelle confezioni: sacchetto da 1 kg - A.I.C. n. 103946012.

Titolare A.I.C.: Dox- AL Italia S.p.A.- Largo Donegani n. 2 - 20121 Milano - codice fiscale n. 02117690152.

Oggetto del provvedimento: nuova confezione.

È autorizzata per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la seguente nuova confezione: sacco da 5 kg - A.I.C. n. 103946024.

La validità resta come in precedenza autorizzata.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A15651

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Ossitetraciclina 20% Filozoo SR».

Estratto decreto n. 176 del 17 novembre 2009

Con decreto n. 176 del 17 gennaio 2009 è revocata, su rinuncia della ditta Filozoo S.r.l. viale del Commercio, 28/30 - Carpi 41012 (MO), l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A. I. C.:

OSSITETRACICLINA 20% Filozoo SR - barattolo da 1 kg – A.I.C. n. 102650013

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A15728

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcuni medicinali per uso veterinario

Estratto decreto n. 175 del 17 novembre 2009

Con decreto n. 175 del 17 novembre 2009 è revocata, su rinuncia della ditta Dox Al Italia S.P.A. Largo Donegani n. 2 - Milano 20121 (MI), l'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A. I. C.:

ERITROMICINA 20% LIQUIDO DOX-AL	TANICA DA 5 KG	AIC 102940018
ALTAVIT	BARATTOLO 1 KG.	AIC 100171038
AMPIDIETAN	SACCO DA 25 KG	AIC 102497017
FLUMECHINA 20% LIQUIDA DOX-AL	FLACONE DA 1 KG	AIC 102828011
FLUMECHINA 20% LIQUIDA DOX-AL	TANICA DA 5 KG	AIC 102828023
FLUMECHINA 50% POLVERE USO ORALE	FLACONE DA 1 KG	AIC 102833011
DOXATRIM 15 P.M.	SACCHETTO DA 2KG	AIC 102868015

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A15735

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione rilasciata alla «S.VE.FI.R. - Società Veneta Fiduciaria e di Revisione a r.l.», in Venezia

Con D.D. 14 dicembre 2009, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione, rilasciata con decreto interministeriale 6 maggio 1983, alla società «S.VE.FI.R. - Società Veneta Fiduciaria e di Revisione a r.l.» con sede legale in Venezia, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese n. 00753110279, è dichiarata decaduta su istanza della società a seguito di rinunica allo svolgimento dll'attività disciplinata dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966.

09A15645

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «Ovčí Salašnícky Údený Syr» ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 509/06 del consiglio relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - serie C n. 305 del 16 dicembre 2009, a norma dell'art. 8, del reg. CE 509/2006 del Consiglio, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale specialità tradizionale garantita, presentata dal Družstvo - «Cech výrobcov ovčieho syra v Turci» - Repubblica slovacca, ai sensi dell'art. 7 del Reg. CE 510/2006, per il prodotto entrante nella categoria - formaggi -«OVČÍ SALAŠNÍCKY ÚDENÝ SYR».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale, Direzione generale per lo sviluppo agroalimentare, qualità e tutela del consumatore - SACO VII, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 9, del predetto regolamento comunitario.

09A15732

Domanda di registrazione della denominazione «Lüneburger Heidekartoffeln» ai sensi dell'articolo 5, del regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea – serie C n. 305 del 16 dicembre 2009, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del Reg. CE 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale indicazione geografica protetta, presentata dalla Germania, ai sensi dell'art. 5 del reg. CE 510/2006, per il prodotto entrante nella categoria - ortofrutticoli e cereali, allo stato naturale o trasformati - «LÜNEBURGER HEIDEKARTOFFELN»

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale, Direzione generale per lo sviluppo agroalimentare, qualità e tutela del consumatore - SACO VII, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

09A15733

REGIONE PUGLIA

Variante al P.R.G. per la zona F1 del comune di Vieste

La Giunta della Regione Puglia con atto n. 2255 del 24 novembre 2009 (esecutivo a norma di legge), non ha approvato la variante al P.R.G. del Comune di Vieste per la «Zona F1», adottata con deliberazione C.C. n. 28 del 5 maggio 2008.

09A15631

RETTIFICHE

Avvertenza. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 15 ottobre 2009 del Ministero per i beni e le attività culturali, recante: «Determinazione della provvigione spettante alla SIAE per la ripartizione del Fondo per il diritto di prestito pubblico ai singoli aventi diritto.». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 303 del 31 dicembre 2009).

La data del decreto citato in epigrafe, riportata alla pag. 30, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, deve intendersi sostituita dalla seguente: «15 ottobre 2009».

10A00001

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-004) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,20)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00